

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

190^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* BERGONZI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) Pag. 14 e passim
DISEGNI DI LEGGE		FERRARI Karl (<i>Misto-SVP</i>) 15
Discussione:		PAINI (<i>Lega Nord</i>) 17
<i>(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (Relazione orale)</i>		PRESTI (AN) 18
<i>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT:</i>		Discussione:
COSTA (PPI) , relatore 4 e passim		<i>(193) SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro</i>
GIARDA , sottosegretario di Stato per il tesoro 8 e passim		<i>(759) BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro:</i>
		* BRIGANDI (<i>Lega Nord</i>) 25
		SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) 29
		* MANIERI (<i>Labur. Soc.-Progr.</i>) 35
		D'ALESSANDRO PRISCO (<i>Progr. Feder.</i>) 37
		MANCONI (<i>Progr.-Verdi-La Rete</i>), relatore .. 39
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995 40

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione Pag. 41

Apposizione di nuove firme 41

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 42

Annunzio Pag. 42, 45, 46

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 82

Nuovo destinatario di interrogazioni 83

Ritiro di mozioni 83

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreoli, Bo, Bobbio, Bonansea, Boso, Bruno Ganeri, Cangelosi, Cormegna, De Paoli, Dujany, Gallo, Palumbo, Pepe, Peruzza, Rocchi, Siliquini, Tripodi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Dionisi, La Russa, Lorenzi, Serra e Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del

Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT».

Il relatore, senatore Costa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, questo decreto sarebbe già stato convertito in legge se le procedure e le lungaggini del nostro Parlamento non lo avessero fatto decadere e non avessero quindi determinato la necessità di riproporlo.

Esso è inerente all'istituzione di una sorta di polmone finanziario necessario alla Tesoreria per ammortizzare gli effetti dei picchi conseguenti all'accumulo, a certe date di scadenza, di notevoli *stock* di titoli di debito pubblico. In altri termini, si è sentito a momenti l'affanno da parte del Tesoro, in costanza di una Tesoreria dilatabile entro certi limiti, a causa di *stock* di titoli che vengono o potranno venire a scadenza per importo sensibilmente superiore.

È per questo che con l'articolo 1 viene istituito il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e che organismi autorevoli e di rilevanza costituzionale, quale la stessa Corte dei conti, hanno avuto occasione di pensare che esso rappresentasse un ulteriore dilatamento dell'indebitamento; vero è, invece, che, com'è dato leggere e come è facile intuire, si tratta soltanto di una sorta di «mantice», per dir così, consentito alla Tesoreria per avere l'agibilità necessaria per far fronte alle eventuali, eccezionali esigenze di rimborso.

L'importo del quale si dà facoltà è di 30.000 miliardi.

All'articolo 2 del decreto-legge, prendiamo atto, nell'eventualità che esso dovesse essere convertito in legge, che la telematica è soluzione della quale non si può fare a meno e quindi anche la negoziazione e le transazioni in titoli debbono necessariamente di ciò cogliere i frutti ed i vantaggi. Allora si dà facoltà di ritenere come documento attendibile, valido quanto l'originale, il documento che, per esigenze di natura telematica, si dovesse porre in essere nelle transazioni in titoli.

All'articolo 3 del decreto-legge, il cui titolo è: «Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico», si riassume l'agevolazione fiscale consentita per alcuni contratti di Borsa e la si ripete nell'eventualità che la strumentazione utilizzata non fosse l'originale ma fosse quella resasi necessaria in copia per transazioni telematiche.

Quindi diciamo che tanto il secondo quanto il terzo articolo tendono a consentire l'ingresso della telematica a pieno diritto nelle operazioni di negoziazione in titoli di debito pubblico.

All'articolo 4 si riconferma la impignorabilità dei mezzi messi a disposizione dell'erario e della Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca. Evidentemente questa norma nasce dall'esigenza, avvertita a seguito di eventi effettivamente verificatisi, che da parte di terzi creditori dello Stato si fosse ricorso al pignoramento dei mezzi ivi stanziati, creando notevole disagio per il funzionamento della Zecca dello Stato. Con questa norma si evita che in questo comparto così delicato, quale quello della fabbricazione della cartamoneta, si possa verificare una sorta di «grippaggio» - per usare

un termine meccanico - per effetto dell'intervento di creditori dell'erario.

All'articolo 5 si postula la modalità di utilizzo della provvista che alla Tesoreria dovesse rinvenire per effetto dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1. All'articolo 1 si è detto, in fondo, di creare questo polmone finanziario per consentire alla Tesoreria di assolvere alle esigenze proprie degli eventuali picchi ascensionali in fase di rimborso. Con questo articolo si fissa la modalità di acquisizione per l'emissione dei titoli.

All'articolo 6 («Interessi su depositi e conti dello Stato»), si tenta di evitare un'inutile pratica, qual è quella di operare a norma di legge le ritenute fiscali sui depositi e titoli dello Stato che si rivelerebbero essere sul piano contabile una sorta di partita di giro, posto che lo Stato opererebbe la trattenuta su proventi suoi per poi evidentemente versarli a se stesso essendo l'erario il detentore di questi titoli, di queste posizioni contabili creditorie.

All'articolo 7, che è, diciamo, la parte politicamente rilevante di questo decreto, si legge il titolo: «Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT». Sappiamo tutti da quanto tempo stagnano presso il Ministero dell'industria le partecipazioni ovvero i titoli di proprietà delle dismesse gestioni termali. È da sempre che tutte le forze politiche chiedono che si dia destinazione; è da sempre che si avverte la necessità di destinare definitivamente queste proprietà, per evitare le lamentele che in genere si hanno nelle stazioni termali e in tutt'Italia da parte dell'utenza delle stazioni termali stesse.

Con questa norma, che peraltro è stata sofferta, discussa e ridiscussa ma che alla fine sarebbe stata allestita in un articolo condiviso anche dal Governo, si recepiscono le istanze del Parlamento, diciamo anzi, fino ad oggi, della Commissione, che erano le seguenti: evitare che il Tesoro, avuta una facoltà ampia, possa, esercitandola, fare finanza allegra, ammesso che per un momento possa ciò accadere (e noi riteniamo che non accada).

Ma d'altra parte, qualcuno poteva pensare ad una sorta di privatizzazione selvaggia, non curante delle istanze e delle aspettative delle autonomie locali, che evidentemente in questa materia non solo vogliono, ma debbono necessariamente avere una facoltà di sindacato. Le autonomie locali, ed in particolare i comuni, vivono in una simbiosi mutualistica con la gestione termale di cui sono sede. Pensare di poter fare a meno della opinione delle autonomie locali in questa materia significherebbe essere incuranti delle istanze e delle aspettative della gente che vive - ripeto - in simbiosi mutualistica con quelle gestioni.

Allora in una ipotesi di nuovo articolato, che è a disposizione di tutti i colleghi e di tutti i Gruppi, si stabilisce che il Ministero sentirà le regioni, le province autonome e le autonomie locali, i comuni, per decidere della dismissione e che alla eventuale assunzione delle proprietà potranno partecipare, con diritto di prelazione, le autonomie locali. Ma a questo riguardo non mi illudo, perchè le autonomie locali certamente non avranno nè i mezzi nè il *management* per accedere ad una gestione diretta. Tuttavia è indispensabile, e l'articolo lo prevede, che tale facoltà sia riservata, come pure è riservata, secondo questa ipotesi di articolato, la facoltà di costituire società

miste, con capitale anche dell'ente locale, per accedere all'acquisizione di queste partecipazioni.

Per quanto riguarda il centro ittico tarantino-campano si ritiene che la dismissione debba avvenire con una consultazione preventiva tanto della regione Campania quanto della regione Puglia. A tale riguardo, colleghi, sento il dovere, avendo vissuto i problemi di alcune gestioni termali, di dichiararvi la mia personale opinione. Le autonomie locali, in particolare quelle più deboli finanziariamente, non parteciperanno certamente all'assunzione delle partecipazioni nemmeno con il capitale misto, tenuto conto che il privato difficilmente – anzi, secondo me, certamente – fuggerà la società a capitale misto. D'altra parte abbiamo l'esperienza delle cosiddette metanine – chi vive nella Padana conosce questo problema – che sono le cinque società costituite dall'Eni all'epoca di Mattei fra la Metano Città, azienda interamente partecipata a capitale pubblico, e i comuni di quel territorio. Credo che, così come la Metano Città non ha ritenuto di continuare in questa pratica della società mista, difficilmente qualcuno chiederà al comune di diventare socio. Pertanto, laddove i comuni non avranno i mezzi, certamente non potranno accedere a queste partecipazioni.

Personalmente avrei auspicato una sorta di periscopio all'interno di queste gestioni, fissato per legge, ed è evidente che il Tesoro lo potrà prevedere. Formulo questa ipotesi perchè il Sottosegretario presente ne faccia poi l'uso che crede; a mio avviso la presenza di un periscopio costituito dalla rappresentanza minoritaria, ma certamente indispensabile, del comune all'interno di questa gestione servirà nel tempo a dare la possibilità di sapere quel che accade nella gestione stessa, che si identifica con l'interesse dei comuni e delle stazioni termali. Sottopongo perciò all'attenzione del Sottosegretario e del Ministero del tesoro il testo dell'articolo 7 concordato in Commissione e, per quanto potrà essere utile, le mie personali osservazioni.

L'articolo 8 riguarda le operazioni di «prestito titoli». Si tratta di un istituto nuovo, nel senso che per la prima volta viene recepito nella legislazione nazionale. È un tipo di transazione ben nota sui mercati internazionali, con questa norma acquisisce definitivamente cittadinanza nella nostra legislazione.

Per quanto attiene alle monete commemorative o celebrative, la cui coniazione è affidata all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con l'articolo 9 si stabilisce che la gestione del costo, della realizzazione e della vendita delle monete debba avvenire nel contesto del bilancio dell'Istituto poligrafico, onde evitare che vi sia, come accadeva fino ad oggi, una sorta di superfetazione all'interno dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Considerato che si tratta di una gestione autonoma, in quanto tale, essa può assumere autonoma dignità ed è bene che sia affidata all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 10 è relativo a modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa. A tale riguardo si ritiene che questo comparto sia meritevole di attenzione e considerazione. Noi ci affidiamo all'opinione del Governo e innanzitutto di questo ramo del Parlamento. Riteniamo che si tratti di un aiuto. Nel momento in cui si pensa che il principio della solidarietà debba nuovamente prevalere e tornare ad essere tenuto in conto dal legislatore nazionale – e penso in questo

momento non solo al settore della difesa, ma anche ad altri comparti produttivi del paese – ben vengano questa considerazione e questa solidarietà, però si tenga conto che tale potenziale produttivo certamente non è allocato nei territori dell'Italia che oggi hanno il più alto indice di disoccupazione.

Io sono meridionale e sento forte questo principio della solidarietà, però sento altresì forte la necessità di dire che nel territorio dove vivo, e che rappresento, certamente non esistono industrie che operano nel settore della difesa. Ci affidiamo tuttavia al Parlamento ed al Governo per le determinazioni conseguenti.

L'articolo 11 riguarda l'integrazione delle Commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. In esso si stabilisce che le stesse debbono essere integrate da tre rappresentanti nominati dal Ministro del tesoro, con diritto di voto, e si postulano le modalità per la copertura dei maggiori oneri.

L'articolo 12 riguarda i Gabinetti dei Ministri. È necessità per il Ministro assumere collaborazioni anche al di fuori del Dicastero di competenza. Con questa norma si stabilisce la facoltà di assumere tale personale e i principi secondo i quali bisogna continuare a retribuirli, in particolare quelli del contratto in essere con l'Amministrazione di provenienza.

L'articolo 13 è una norma di natura funzionale informativa. Essa riguarda le ritenute sui compensi e gli altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica. Ogni qualvolta si operano trattenute per emolumenti corrisposti, si dà notizia all'Amministrazione finanziaria; così si stabilisce che accada anche per coloro che operano all'interno della Corte costituzionale. Con tale norma si stabilisce che anche per coloro che operano presso la Presidenza della Repubblica, che percepiscono emolumenti sui quali sono operate trattenute, sia data notizia con le stesse modalità tecniche all'Amministrazione finanziaria. In altri termini, è una norma che omologa i comportamenti partecipativi di notizie utili all'Amministrazione finanziaria e che omologa i comportamenti della Presidenza della Repubblica a quelli della Corte costituzionale.

L'articolo 14 riguarda i fondi delle Prefetture. Altre volte questo Parlamento si è occupato della impignorabilità di alcuni comparti della spesa. Si pensi a quando adottammo la norma sulla impignorabilità dei fondi necessari per il pagamento delle pensioni di invalidità civile o le pensioni del personale di polizia che viene pagato attraverso le Prefetture. Con tale norma si stabilisce l'impignorabilità dei fondi del Provveditorato, che vengono di volta in volta traslati alle Prefetture per l'acquisto dei mobili o per rimborsare i comuni delle spese sopportate per le consultazioni elettorali.

L'articolo 15 riguarda l'ente «Colombo 92» in liquidazione. Esso fu istituito a suo tempo per la commemorazione del 5° centenario della scoperta dell'America. Evidentemente fu allestito un immobile e furono acquisiti beni mobili. Oggi occorre stabilire chi dev'essere il destinatario dei beni mobili, posto che probabilmente della scoperta dell'America se ne riparerà al verificarsi del prossimo centenario. Si propone allora di assegnarli al comune di Genova, ove avevano sede gli immobili e dove evidentemente si trovano già i mobili. Evidentemente il comune non ha i mezzi per poterli acquisire, ma la città di Genova è più che meritevole

di essere destinataria di questi beni mobili, come a suo tempo già si decise per gli immobili.

Con il che ho concluso, restando a disposizione per i due emendamenti, dei quali parleremo successivamente.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, non ho commenti specifici da aggiungere a quanto detto dal relatore, se non per preannunciare che è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a rimediare ad una imprecisa formulazione dei mezzi di copertura di alcune disposizioni che recavano spese e che nel testo originario del decreto non erano adeguatamente formulate.

Per il resto non ho altro da aggiungere, se non che è stata trovata, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7, una formulazione che sembra aver ottenuto il consenso, oltre che del Tesoro anche dei gruppi significativi degli enti locali interessati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione.

GEI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 10, nel comma 5 richiamato, alla fine del primo periodo, siano inserite le parole "e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma". Sugli articoli 7, comma 4, e 11 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta osservando che gli emendamenti 7.6, 10.2 e 11.1 superano le contrarietà e la condizione formulate sul testo del decreto-legge».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio

1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, e 9 marzo 1995, n. 64.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli dall'1 al 6 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinnea è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato)* - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Articolo 2.

*(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)*

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Articolo 3.

*(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli
ammessi alla trattazione sul mercato telematico)*

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Articolo 4.

*(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)*

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 5.

*(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia
in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)*

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato

nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Articolo 6.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT)

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previ scorpori aziendali, procede a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato me-

desimo consegna, entro trenta giorni, i libri contabili, gli inventari e rende il conto dell'intera gestione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce le società termali a partecipazione statale già facenti capo all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), alla regione o provincia autonoma ed al comune nel cui territorio le società stesse sono ubicate, rispettivamente nelle misure del 51 e 49 per cento del capitale azionario, previa acquisizione delle azioni possedute dalle Terme di Agnano Spa e dalle Terme Sibarite Spa nelle società di cui sopra.

2. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie è attuato a titolo gratuito, previo ripianamento delle perdite eventualmente risultanti dalla situazione patrimoniale e previa acquisizione delle eventuali plusvalenze al capitale sociale delle società interessate.

3. Per assicurare la massima economicità, la gestione delle aziende termali di proprietà delle società di cui al comma 1 del presente articolo può essere affidata, attraverso pubblica asta ed a canone comunque non inferiori ai parametri minimi determinati dall'ANCI, attraverso l'istituto dell'affitto di azienda, a società per azioni costituite tra privati, persone fisiche o giuridiche, di provata disponibilità finanziaria e in grado di offrire garanzie di professionalità riscontrabili in rapporti con il Servizio sanitario nazionale o in obiettive situazioni di interesse per l'economia indotta dall'attività termale.

4. Il capitale sociale minimo della società di gestione, all'atto della costituzione, non può essere di norma inferiore al 10 per cento del volume del ricavo complessivo annuo medio dell'ultimo triennio dell'azienda da gestire.

5. Le somme ricavate dalle regioni e dai comuni dalle cessioni di parte del loro pacchetto azionario della società proprietaria delle

aziende termali nonchè a titolo di canone di affitto delle aziende medesime, sono destinate al finanziamento di iniziative di rilevazione statistico-epidemiologica, di ricerca scientifica e di educazione sanitaria nell'ambito delle aziende termali affittate, al sostegno finanziario alla gestione ed agli investimenti in fattispecie di particolare pregnanza economico-sociale.

6. Fino all'attuazione della gestione secondo le modalità di cui al presente articolo, le società termali a partecipazione statale già controllate dall'EAGAT sono gestite dagli organi di amministrazione in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale in forza presso il disciolto EAGAT alla data del trasferimento delle aziende ai sensi del presente articolo, è trasferito, secondo un piano di assegnazione concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, presso le nuove società comuni-regioni di cui al presente articolo.

8. Al personale di cui al comma 7, si applica il contratto di lavoro in vigore nelle società di destinazione e sono garantiti i diritti acquisiti.

9. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano sono trasferite a titolo gratuito alla regione Campania ed ai comuni interessati, dietro loro richiesta e previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire con gli stessi criteri».

7.201

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, DIONISI,
CRIPPA, MARCHETTI, MANZI, CARCARINO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione azioni termali (EAGAT), sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il trasferimento delle suddette partecipazioni sulla base di obiettivi di valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative, delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè degli interessi turistici e locali.

3. In ogni caso sarà assicurata alle Regioni e alle province Autonome di Trento e Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto.

4. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano spa sono trasferite a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire con gli stessi criteri».

7.100

LA COMMISSIONE

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «assicurando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto».

7.200

FERRARI Karl, RIZ, THALER AUSSERHOFER,
ARMANI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato».

7.101

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

7.6

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BERGONZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7 da noi presentato si differenzia dal testo originario per una ragione fondamentale. Infatti il testo proposto dal Governo prevede di trasferire le partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione delle aziende termali alla Direzione generale del Ministero del tesoro, per garantirne la cessione a privati.

La proposta che noi facciamo è diversa nella sostanza: proponiamo che le partecipazioni azionarie già appartenenti all'EAGAT vengano trasferite invece «alla regione, o alla provincia autonoma ed al comune nel cui territorio le società stesse sono ubicate».

Vorrei motivare, sia pure sinteticamente, le ragioni di questo nostro emendamento. Nel momento in cui la sanità viene regionalizzata, cioè nel momento in cui la responsabilità di tutelare il diritto alla salute dei cittadini del nostro paese viene delegata agli enti locali, in questo caso nello specifico alla regione, crediamo che anche il settore delle cure termali, che deve essere considerato parte integrante del sistema sanitario del nostro paese, debba essere attribuito alla gestione delle regioni. Questo in nome di una concezione dell'autonomia e del ruolo delle autonomie locali che contrasta e per certi aspetti si contrappone a quello manifestato dal Governo anche nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato proprio ieri sera in quest'Aula. Infatti caricare ulteriormente le regioni delle spese della sanità rientra in una logica falsa e ipocrita di decentramento e di autonomia. Con la nostra proposta, chiedendo cioè che alle regioni vengano trasferite le partici-

zioni azionarie dell'EAGAT e quindi delle aziende termali, noi vogliamo che in questo modo alle regioni si attribuisca davvero una capacità e un potere autonomo effettivo di gestione. Ecco, quindi, in nome di questa autonomia regionale, in nome del ruolo delle autonomie locali nel nostro paese noi operiamo questa scelta.

Credo che un'altra scelta porterebbe sulla strada sbagliata non solo perchè sottrarrebbe alle autonomie locali quel che invece dovrebbe essere una attribuzione qualitativamente forte loro propria, ma anche perchè nella sostanza sottrarrebbe al complesso del sistema sanitario del nostro paese una funzione che invece dovrebbe esserne parte integrante, quella delle aziende per le cure termali.

Queste sono le ragioni per le quali proponiamo tale emendamento sostitutivo. Riteniamo che la scelta operata nell'articolo originario sia molto grave, che danneggia fortemente, da un lato, il sistema sanitario e il diritto alla salute nel nostro paese centralizzando e privatizzando in questo settore e che, nello stesso tempo, dà un colpo ulteriore ad una autonomia reale degli enti locali, dell'ente regione in questo caso, sulle cui spalle vengono caricati esclusivamente i debiti della sanità sottraendo contemporaneamente ogni possibilità di gestione effettiva del sistema sanitario in Italia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

COSTA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 7.100, mi rimetto alla illustrazione di cui ho già dato notizia nella relazione. Esso consente di contemperare le istanze e le aspettative delle regioni e delle province autonome, nonché delle autonomie locali. Così come concepito, consente la facoltà per le autonomie locali di partecipare a società a capitale misto e di partecipare, con diritto di prelazione, per la via di queste società, all'assunzione delle partecipazioni. Infine, al quarto comma decide della destinazione del Centro ittico tarantino campano, sentite le regioni Campania e Puglia.

L'emendamento 7.101 si illustra da sè, mentre l'emendamento 7.6 non avrebbe motivo di essere - mi ha riferito il Sottosegretario - perchè si era prevista la soppressione del comma quarto. Però, pare che si sia trovata la copertura finanziaria, sicchè la proposta della Commissione, che muoveva dalla necessità di rimuovere una disposizione che non aveva copertura, sembra non valere più.

A questo riguardo sarebbe opportuno ascoltare il Sottosegretario per avere conferma di questa opinione che io ho assunto informalmente. Pertanto ritiro l'emendamento 7.6.

FERRARI Karl. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.200, mi riservo di intervenire dopo la votazione dell'emendamento 7.100. Infatti, nell'emendamento 7.100 della Commissione, al comma 3, è stata recepita una proposta analoga a quella da noi avanzata con l'emendamento 7.200. Pertanto, se l'emendamento 7.100 della Commissione sarà approvato, ritirerò l'emendamento 7.200 (ma solo in quel caso).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 7.500, testè presentato dal Governo.

GEI, segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9».

All'articolo 9, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole da: «con gli ordinari» fino alla fine con le altre: «con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9».

7.500

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.201.

COSTA, relatore. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente sull'emendamento 7.500, sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,50).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti all'articolo 7.

GEI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 7.500, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, precisando che esso supera il parere contrario espresso sull'articolo 7, comma 4, e sull'articolo 11, ovviamente nel presupposto che esso venga votato nel suo complesso.

Esprime quindi, esaminati i nuovi emendamenti trasmessi, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 7.100, presentato dalla Commissione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.200.

COSTA, relatore. Il parere del relatore è favorevole anche perchè l'esatto contenuto dell'emendamento 7.200 corrisponde al contenuto del

terzo comma dell'emendamento 7.100. Lo stesso senatore Karl Ferrari ha dichiarato che, nell'eventualità fosse accolto l'emendamento 7.100, il suo dovrà ritenersi ritirato.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 7.201, informo che esiste un nuovo testo, con la soppressione dei commi 7 e 8.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 7.201.

COSTA, relatore. Esprimo parere contrario per le stesse motivazioni per le quali sono favorevole all'articolo 7 nel testo della Commissione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto e per suggerire una modifica ai proponenti dell'emendamento stesso.

Il nostro Gruppo sarebbe favorevole a votare l'emendamento 7.201 qualora i proponenti apportassero due modifiche che noi riteniamo siano fondamentali.

Proponiamo che al comma 1 dell'emendamento 7.201, laddove si fa riferimento al trasferimento dei beni dell'ex EAGAT a società costituite fra regioni e comuni nelle misure, rispettivamente, del 51 e 49 per cento del capitale azionario, vi sia una inversione delle due percentuali, quindi che il 49 per cento sia attribuito alle regioni e il 51 per cento ai comuni.

Inoltre chiediamo che al comma 5 siano soppresse le parole «dalle cessioni di parte del loro pacchetto azionario della società proprietaria delle aziende termali nonchè». Il comma 5 sarebbe pertanto così formulato: «Le somme ricavate dalle regioni e dai comuni a titolo di canone di affitto delle aziende medesime (...)».

Se i proponenti sono disposti ad accogliere queste modifiche, voteremo a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 7.201 accolgono le proposte di modifica testè avanzate dal senatore Pains?

BERGONZI. Signor Presidente, facciamo nostre le proposte del senatore Pains.

PRESTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTI. Signor Presidente, siamo disponibili a considerare positivamente l'emendamento in esame, comprese queste modifiche, a condizione che si chiarisca che, nel comma 1, con l'espressione «alla regione o provincia autonoma» ci si riferisce anche alle regioni a statuto ordinario. La formulazione attuale potrebbe generare confusione, quasi che ci si voglia riferire solo alle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. I proponenti sono d'accordo anche con la modifica proposta dal senatore Presti?

BERGONZI. Si potrebbe esplicitare con chiarezza e quindi scrivere «a tutte le regioni o province autonome», in modo che non vi sia motivo di equivoco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel nuovo testo risultante dalle modifiche testè introdotte.

È approvato.

A seguito dell'esito di tale votazione sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni qualificate, mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, 1° comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Operazioni di «Prestito titoli»)

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono messi in pagamento i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo, del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituito d'imposta,

da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

4. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «messi in pagamento» con la seguente: «pagati».

8.1

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 1 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ultimo comma, dopo le parole «2 gennaio 1991, n. 1» sono aggiunte le seguenti: “, nonchè i contratti di finanziamento in valori mobiliari di cui al comma 2 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161”».

8.100

IL RELATORE

All'emendamento 8.2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione».

8.2/1

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'utilizzo dei titoli dati in garanzia nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito titoli».

8.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 8.1 si fissa il momento impositivo degli utili delle società che, nel testo attuale, è

quello in cui si delibera la messa in pagamento dei dividendi, mentre con l'emendamento proposto è quello in cui si eroga il dividendo.

Con l'emendamento 8.100 si tenta di mettere su un piano paritario il contratto di finanziamento in valori mobiliari con gli altri contratti di borsa fino ad oggi contemplati dalla legislazione fiscale. La legislazione fiscale consente l'agevolazione sulla tassa dei contratti di borsa. Siccome il contratto di finanziamento in valori immobiliari viene istituito con il provvedimento al nostro esame, si estende anche a questo contratto la medesima agevolazione prevista per i contratti di borsa con una legge preesistente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 8.1, 8.100 e 8.2.

COSTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2/1, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Monete commemorative o celebrative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto

stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Per effetto dei commi 1 e 2 lo stanziamento del capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di lire 10 miliardi. Analoga riduzione è apportata alle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento del predetto capitolo.

4. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

*(Modalità di finanziamento delle imprese
operanti nel settore della difesa)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti. Ai relativi oneri il Ministro del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma».

Invito il relatore ad illustrarlo.

COSTA, relatore. Signor Presidente, lo diamo per illustrato, avendone già parlato nella discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

*(Integrazione delle Commissioni interministeriali
di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98)*

1. Le Commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, iscritti al capitolo 4433 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1995 e per quelli successivi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COSTA, relatore. Signor Presidente, lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, è stata rilevata una carenza di copertura. Mi attengo quindi a tale giudizio ed esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione intende ritirare tale emendamento visto che il Governo è contrario.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, intendo fare mio l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, presentato dalla Commissione. Lo faccio per una ragione semplicissima; non capisco la motivazione del ritiro, che mi limita a definire veramente inopportuna. In effetti se tale emendamento venisse approvato dall'Assemblea si potrebbe procedere alla votazione dell'articolo definitivo del decreto-legge senza lo scrutinio elettronico, quindi senza la necessità della presenza del numero legale. Per tale ragione, faccio mio l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Bergonzi.

È approvato.

In base all'esito di tale votazione, pertanto la votazione finale del provvedimento avverrà per alzata di mano, senza la necessità di ricorrere alla votazione qualificata già annunciata in precedenza.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 12.

(Gabinetti dei Ministri)

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Articolo 13.

*(Ritenute sui compensi ed altri redditi
corrisposti dalla Presidenza della Repubblica)*

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte co-

stituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

Articolo 14.

(Fondi delle prefetture)

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

Articolo 15.

(Ente «Colombo '92» in liquidazione)

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:.

(193) Smuraglia ed altri. – Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

(759) Bedin ed altri. – Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro», di iniziativa dei senatori Smuraglia, Daniele Galdi, Pelella, D'Alessandro Prisco, Angeloni, De Luca, Gruosso, Bucciarelli e Di Bella, e «Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro», di iniziativa dei senatori Bedin, Coviello, Secchi, Folloni, Ladu, Costa, Perlingieri, Gregorelli, Lavagnini, Pinto e Zecchino.

Il relatore, senatore Manconi, intende aggiungere qualcosa alla relazione scritta?

MANCONI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Brigandì. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di ogni altra questione, occorre precisare che il Gruppo Lega Nord ritiene opportuna una legge a tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Anche noi vogliamo che venga approvata una legge che dia la possibilità alle mogli, alle madri e alle figlie di andare a lavorare in un clima sereno e senza essere molestate. Vogliamo però una legge che abbia come unico fine quello di evitare le molestie sessuali e null'altro.

Ci troviamo invece di fronte ad un testo proposto dalla Commissione che lascia molto a desiderare, soprattutto per la prospettazione di norme ambigue. La formulazione normativa ci pare pessima: poi vedremo il perchè in dettaglio.

All'articolo 1 si stabilisce che: «Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali...». Sarebbe facile fare dell'ironia sul fatto che lavoratori e lavoratrici debbano usufruire di un ambiente favorevole alle relazioni interpersonali e correlativamente essere inibiti nella propria attività sessuale. Ma quel che è importante chiarire è che questo primo comma oltre ad essere assolutamente generico, perchè non si capisce cosa voglia dire ambiente «favorevole alle relazioni interpersonali», è un duplicato di altre leggi, visto che già in altre disposizioni legislative si stabilisce che un ambiente di lavoro debba essere sicuro e sereno.

Successivamente si definisce il reato di molestia sessuale come: «ogni atto o comportamento a connotazione sessuale o basato sul sesso» e si dice che tali comportamenti assumono carattere discriminatorio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125. A

parte il fatto che il relatore ci dovrebbe spiegare quali siano i singoli comportamenti di discriminazione di un sesso nei confronti dell'altro, riteniamo si sia qui innestato un *virus*, nel senso che riportare automaticamente gli atti previsti in questa normativa alle discriminazioni previste dal succitato articolo 4 della legge n. 125 significa introdurre una normativa pericolosissima. Infatti il comma quinto dell'articolo 4, automaticamente richiamato mediante la qualifica di atto discriminatorio, prevede l'inversione dell'onere della prova nel campo processuale. Questo fatto era già stato discusso in Commissione e la norma era stata soppressa, per reinserirla poi in modo illeggibile da parte di chi non sia eccessivamente versato negli studi giuridici.

Ricordo che il comma quinto dell'articolo 4 della legge n. 125 recita: «Quando il ricorrente» il lavoratore nel caso di specie «fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova della insussistenza della discriminazione». Ciò significa che quando una lavoratrice che sostenga di aver subito delle molestie sessuali spiega che statisticamente può accadere che le donne subiscano delle molestie sessuali (la prova che ci siano ancora degli esseri viventi su questo pianeta ci dà una statistica molto elevata di questi eventi), accertata l'esistenza di questa statistica, evidentemente sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che non è vero, portando prova contraria. Diventerà sempre più difficoltoso portarla specie se, ad esempio, il rapporto si è svolto a due o ci siano pochi dipendenti, oppure al momento dell'assunzione non ci siano dei testimoni presenti.

Al comma 3, sempre dell'articolo 1, si dice - questa è una delle varie «perle» simpatiche del provvedimento - che assumono particolare gravità le molestie sessuali in relazione alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro. Questo significa, onorevoli colleghi, signor Presidente, che il datore di lavoro che richiede prestazioni sessuali minacciando un trasferimento è punito, minacciando il licenziamento no. Questo perchè ciascuno sappia come si deve comportare. È follia pura.

Al comma 4 dell'articolo 1 si legge: «A nessuno è consentito di approfittare della propria posizione per eliminare o ridurre le garanzie di cui alla presente legge». Chiedo al relatore e a coloro che hanno steso la legge se esiste un solo caso per cui è possibile approfittare della propria posizione per eludere le leggi, o comunque se ci sia un solo caso nel nostro ordinamento che prevede una possibile elusione delle leggi. Vorrei sapere per quale motivo sia stata scritta la norma in tale modo.

All'articolo 2 leggiamo che i comportamenti illeciti di cui all'articolo 1 riguardano tutte le lavoratrici ed i lavoratori che svolgano attività lavorativa, ancorchè non assunti in maniera definitiva. Qui siamo di fronte al patetico. Tutti sappiamo che l'atto di assunzione è istantaneo, quindi o un soggetto viene assunto oppure no, per cui non esiste un'assunzione provvisoria.

Mi rivolgo al professor Smuraglia che è uno tra gli estensori della legge: se qualche studente gli parlasse di assunzione provvisoria, probabilmente lo boccerebbe. Qui si parla di assunzione non in maniera definitiva, da una parte, e, dall'altra, si vorrebbe forse dire che vengono tu-

telati i lavoratori prima dell'assunzione? Se così fosse, da quando un soggetto diventa lavoratore? Da quando ha lavorato per la prima volta. Questo significa che nei confronti del lavoratore disoccupato la legge agisce, mentre nei confronti dei giovani o delle giovani che per la prima volta si rivolgono a un datore di lavoro la legge non agisce? Come si vede la formulazione di questa legge è totalmente inaccettabile.

All'articolo 3 si parla di tutti gli atti o patti. Signori, se si parlasse in italiano si farebbe riferimento a dei criteri contrattualistici piuttosto che pattizi, perchè i patti non sono delle situazioni che hanno avuto delle vicende chiaramente enucleate dalla nostra cultura giuridica.

Inoltre, si parla di atto discriminatorio tornando al punto di partenza: si vuole definire la molestia sessuale come atto discriminatorio per introdurre l'inversione dell'onere di prova. Vorrei che mi si spiegasse ancora una volta, da parte del relatore, per quale motivo la molestia sessuale sia da considerare un atto discriminatorio.

Da ultimo, l'articolo 3 parla di ricatti accompagnati a molestie sessuali. Se non vado errato nel nostro ordinamento il ricatto è il sequestro di persona a scopo di estorsione: *re captus*, preso prigioniero al fine di pagamento di un prezzo. Quello che qui si vorrebbe definire ricatto è probabilmente una estorsione. Se facciamo i legislatori cerchiamo di compiere bene il nostro mestiere e di far capire alla gente quel che vogliamo dire.

All'articolo 4 ancora una volta siamo di fronte ad una normativa impressionante. Si dice che il datore di lavoro è tenuto ad applicare la legge. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si dice che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, le misure che si rendano necessarie, eccetera. Lo sapevamo già che c'era questo articolo del codice civile, non era opportuno impegnare il Senato e i nostri lavori per dire questo. L'unica novità è costituita dall'inciso: «anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative necessarie sotto il profilo della formazione, della informazione e della prevenzione». Ma cosa vuol dire: «anche»? Che è un obbligo o che è una facoltà? Se è un obbligo, perchè non lo si dice? E se è una facoltà, non è superfluo dirlo? È chiaro che si tratta di una facoltà: nessuno ha mai vietato ad alcuno di intrattenere relazioni, e soprattutto relazioni sindacali.

All'articolo 5, al secondo periodo del comma 1, si dice che le funzioni dei consiglieri di parità devono essere portate a conoscenza dei lavoratori nelle singole aziende, mediante affissione dell'articolo stesso in luogo accessibile a tutti, a cura dei datori di lavoro. Questa però è una norma primaria priva della norma secondaria. Cosa succede se non la si applica? Si torna ad applicare la normativa sui licenziamenti e, non essendo state affisse le sanzioni, chiunque può liberamente attuare molestie sessuali?

L'articolo 6, signor Presidente e colleghi, è terribile perchè non tiene conto della Carta costituzionale. Infatti, qualora si sia in presenza di dimissioni per giusta causa, cioè per molestie sessuali subite, è prevista la corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, di un'indennità fissa pari a dodici mensilità della retribuzione globale in atto alla cessazione del rapporto. Intanto, devo rilevare che il trattamento è lo stesso quale che sia la molestia sessuale: quindi, si va da un sorriso a

comportamenti penalmente sanzionati, e sanzionati tutti nello stesso modo. Inoltre, costringere alle dimissioni un lavoratore con un contratto a termine che scada dopo una ventina di giorni e un lavoratore assunto con un contratto a tempo indeterminato, che ha davanti a sé una prospettiva di carriera, non è la stessa cosa. È chiaro che chi ha una prospettiva di lavoro di un mese e se ne vede attribuire dodici ha undici mesi di indennità in più, mentre chi ha una prospettiva di lavoro di vent'anni e si vede attribuire un'indennità di dodici mensilità si vede attribuire anche diciotto anni in meno. A questo proposito, ricordo agli estensori della norma le sentenze della Corte costituzionale sul licenziamento *ad nutum* con riferimento a condanne penali. I «condannati» di Tangentopoli non possono essere licenziati perchè la pubblica amministrazione deve valutare caso per caso. Se il dettato della Corte costituzionale vale con riferimento a questa normativa, deve valere anche con riferimento all'articolo 6 del provvedimento.

L'articolo 8 è relativo all'esperimento delle azioni in giudizio, con particolare riguardo alla procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi. Chiedo agli estensori della norma: e quei soggetti che non siano interessati da un contratto collettivo e per i quali ne viene applicato un altro in assimilazione, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, o quei soggetti interessati da un contratto collettivo per i quali non è previsto alcun principio di conciliazione? Cosa succede? Subiscono in silenzio le molestie sessuali? Sono esclusi dalla norma? L'articolo 8 ci fa nuovamente toccare con mano ciò che con riferimento all'articolo 1 era soltanto un sospetto, cioè la reintroduzione, mediante un *virus* (come l'ho denominato), della possibilità di inversione dell'onere della prova. Infatti, all'articolo 8 si fa riferimento all'applicazione della legge n. 125 del 1991, cioè al fatto che la mera affermazione basata su dati statistici è sufficiente ad invertire l'onere della prova nelle ipotesi processuali.

Per quanto riguarda l'articolo 10, relativo alle azioni positive e all'attività di informazione, vi si prevede la predisposizione di apposite campagne di informazione per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici anche da parte delle corrispondenti commissioni regionali. A questo punto, non riesco a capire più nulla.

Vorrei comprendere per quale motivo si parla di uguaglianza di opportunità fra lavoratrici e lavoratori da una parte, quando dall'altra si decide che si vogliono colpire dei comportamenti specifici.

All'articolo 11 si prospetta una situazione piuttosto singolare: i trasferimenti, non possono intervenire entro un anno dalla denuncia. Ciò significa, signor Presidente, che se ho paura di essere trasferito, dirò che la mia datrice di lavoro mi molesta e quindi per un anno non potrò essere trasferito. Forse sarebbe meglio che la denuncia venisse accertata prima, sia perchè il datore di lavoro in quel momento forse avrebbe un interesse a un atto reclinatorio, sia perchè l'articolo può essere usato in maniera strumentale.

All'articolo 12, da ultimo, si parla di un certo numero di ore di assemblea che devono essere date alle lavoratrici per discutere di argomentazioni di questo tipo in assemblea aziendale. Anche questo ci lascia estremamente perplessi: tutto l'impianto della legge si riferisce all'atti-

vità di molestie sessuali che possono essere portate contro gli uomini o contro le donne, indifferentemente, e poi all'articolo 12 si dice che solo le lavoratrici hanno diritto a queste ore di assemblea. Questa, a mio parere, è una reale discriminazione basata esclusivamente sul sesso, perchè si stabilisce che solo le donne hanno diritto ad avere assemblee e gli uomini no.

Concludo, signor Presidente, facendo rilevare queste incongruenze alle quali spero i relatori mi diano delle risposte e comunque alle quali quest'Aula deve dare delle risposte. Siccome riteniamo opportuna l'esistenza della legge, abbiamo presentato un insieme di emendamenti, che illustreremo uno ad uno, che possono rendere la normativa un poco più «potabile» sia dal punto di vista della resa di eguaglianza fra lavoratori e lavoratrici, sia dal punto di vista dell'effettiva tutela rispetto ad azioni contrarie alla libertà sessuale, affinché si evitino metodi che servono esclusivamente ad aumentare la litigiosità; infine, dobbiamo muovere anche alcuni appunti su aspetti di carattere tecnico che non ci sono chiari e che sarebbe opportuno chiarire, onde evitare di lasciare proprio dal punto di vista tecnico delle cambiali in bianco che i magistrati riempirebbero in maniera del tutto dubitativa.

Ringrazio e mi auguro che la discussione porti ad una soluzione positiva, cioè alla promulgazione della presente legge. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Brigandi, per le sue precisazioni semiologico-semantiche, e lo dico senza ironia.

È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore Mancini si è rifatto alla relazione; relazione che personalmente ho letto con grande attenzione e che in parte ha dipanato alcuni dei dubbi che ho avuto e continuo ad avere su questa delicatissima materia, ma che in tanta altra parte non è riuscita a dissipare le mie profonde preoccupazioni.

È indubbio che la legge di cui abbiamo iniziato la discussione e che ci accingiamo a votare sia importante e delicata; certamente attesa da una parte del mondo femminile, rappresentata non soltanto dalle lavoratrici e dalle loro organizzazioni, ma anche da quelle donne preoccupate rispetto a quanto accade e soprattutto preoccupate di un vuoto normativo di cui spesso si ragiona, a mio avviso, con accenti di scarsa attenzione.

Si tralascia, così, quanto invece già sta avvenendo e il fatto molto concreto e corposo che in realtà su questa materia (come sull'altra, delicatissima, della violenza sessuale) non siamo affatto di fronte ad un vuoto normativo, bensì a norme che possono essere giudicate non del tutto adeguate e insufficienti, tali da non consentire un uso di strumenti idonei a costruire, prima ancora che prevenzione, una risposta alla domanda che molte donne avvertono essere importante e che riguarda non solo la loro condizione di lavoro, ma molto spesso la propria condizione di vita.

Questo provvedimento, così come è stato elaborato, cerca di dare una risposta a tale domanda. Ma la domanda che viene dal mondo fem-

minile, o almeno da una parte di esso, non sempre è la stessa, non ha sempre questi connotati: è una domanda che pone interrogativi che fra l'altro tante donne pongono innanzitutto a se stesse, è una domanda che, prima ancora che riflettere sul merito delle norme, si interroga sulla necessità stessa di una legge su questa materia e più ancora su quella della violenza sessuale.

È una domanda che parte da una consapevolezza a dire il vero inversa (cioè che non esiste neanche in tale materia un vuoto legislativo), che riflette su quello che già sta accadendo, sulla denuncia che tante donne stanno facendo e sulla risposta, a volte contraddittoria, che viene data nelle aule dei tribunali. Penso a due casi abbastanza emblematici di cui abbiamo trovato larga eco nella stampa nazionale: quello di una lavoratrice di Trento, la segretaria di un imprenditore, che è riuscita ad ottenere un congruo risarcimento, e quindi il riconoscimento di avvenuta molestia sessuale, e il caso invece di altre lavoratrici (ben sette) che non hanno trovato risposta alla loro domanda perchè non sono state credute, e potremmo citare molti altri casi.

L'attenzione di molte donne, dicevo, prima ancora che sul merito delle risposte che vengono date (a volte ritenute adeguate e soddisfacenti, tanto spesso parziali e contraddittorie), si concentra sul fatto che si registra un aumento di denunce, una consapevolezza e una coscienza di sé che le donne stanno mettendo in campo anche in relazione ad un conflitto fra i sessi che oggi assume connotati diversi rispetto al passato.

Infatti, la presenza così forte di donne nei luoghi di lavoro dà a questo conflitto un'altra dimensione e un'altra visibilità innanzi tutto ad un tema che questo provvedimento non poteva e non può affrontare (anche se poi, come dirò in seguito, in esso in qualche modo ritorna), cioè la riflessione sulla non univocità del desiderio.

Non esiste più soltanto il desiderio maschile, ma esiste anche un desiderio femminile che vuole mettersi in campo, che vuole dire la sua e che non ritiene più accettabile l'esistenza di una sola legge, quella del desiderio maschile, che diventa spesso prevaricazione e molestia e che nel rapporto esistente fra i sessi, molto spesso un rapporto di potere, diviene regola e legge, con una sola angolatura, quella maschile.

Tutto ciò è già cambiato e in larga parte sta già cambiando. Una parte del mondo femminile su questo si interroga e, a partire da questo interrogativo, dice, a mio avviso con tante ragioni, che più che andare a costruire norme, leggi, si tratta invece di lavorare sul terreno della cultura, sul terreno del cambiamento e si tratta di rendere visibile anche questa nuova dimensione dello stesso conflitto tra i sessi.

Questo dibattito non è solo nostro, non è solo del nostro paese; nella relazione si fa riferimento non soltanto al dibattito ma anche a quanto è stato costruito, elaborato, a quanto è emerso da indagini che si sono condotte in altre realtà europee e alla direttiva che lo stesso Parlamento europeo su questa materia ha elaborato. Io credo che se andiamo anche al di là del nostro mondo, del mondo che conosciamo meglio, quello europeo, e guardiamo ad altre realtà (penso agli Stati Uniti) ritroviamo non soltanto pari pari questo dibattito ma ritroviamo anche tante delle ragioni per cui questa particolare connotazione del conflitto tra i sessi, la consapevolezza della molestia di fronte a comportamenti non

desiderati, è diventata non solo oggetto di discussione ma, anche lì, nelle aule dei tribunali è diventato un qualcosa che ha diviso e appassionato l'opinione pubblica americana (pensiamo al caso Tyson, ma potremmo anche qui citarne tanti altri).

Ebbene, proprio riflettendo anche su quell'esperienza che è partita prima che da noi e che ha elaborato non soltanto comportamenti ma possibilità di risposte, gli interrogativi non soltanto non diminuiscono ma addirittura diventano più forti.

Leggevo qualche tempo fa in una rivista in cui spesso si citano fatti, esperienze ma soprattutto c'è la rappresentazione di un punto di vista femminile e femminista su queste materie, di come e di quanto la società americana sia pervasa da questo dibattito, però anche delle contraddizioni che tutto questo sta provocando in quella società. Tant'è che l'autrice di questo articolo descrive con grande forza e, vorrei dire, avendolo letto, dando anche un senso di angoscia a chi lo legge, che siamo ormai in quella società ad una accentuazione così forte di questo conflitto ma anche di tante paure, di tante fobie che vengono rimesse in campo, per cui, ad esempio, nelle aule universitarie (ma il *campus* universitario viene citato come uno dei tanti luoghi al pari di altri) si è giunti ormai al paradosso che un professore universitario non riceve nella sua stanza le studentesse se non a porte aperte perchè ha la preoccupazione che possano esserci denunce relative a presunte molestie.

Viene rappresentata una società (e se le cose stanno così, c'è veramente da provare un senso forte di inquietudine, io almeno lo provo) in cui anche la stessa discriminazione sessuale diventa una delle discriminazioni e delle ghettizzazioni per cui si preferisce la solitudine e l'isolamento, mentre invece dovremmo sempre più lavorare per una società in cui non soltanto vi sia un'esplicitazione del conflitto tra i sessi, ma vi sia la possibilità di costruire (so che è complicato e difficile) anche una visibilità del punto di vista femminile, del desiderio femminile e lasciare piena libertà a una crescita anche di rapporti e di relazioni diversi tra i sessi stessi.

È una società che può, quella lì, essere attraversata, così come altre società, a partire da questo, addirittura da ondate di puritanesimo che io non auspico nè per questo paese nè per altri paesi, niente volendo lasciare a ondate di licenziosità ma avendo una grande preoccupazione intorno a moralismi che su materie come queste si possono annidare.

Credo che questo punto di vista, che è il punto di vista delle donne, che riflette sulla molestia così come sulla violenza, innanzitutto interrogandosi sulla necessità stessa della legge, sia qualcosa da riportare anche nella nostra riflessione, sia qualcosa di cui tener conto e sia qualcosa che, soprattutto in merito a questa legge, deve molto farci riflettere per tentare di capire anche a quale approdo giungiamo.

Personalmente (in materie come questa, certo si possono anche formare opinioni di gruppo, ma molto c'è di sensibilità e di cultura personale, di storia personale) mi vado sempre più convincendo - dopo aver attraversato fasi in cui, ad esempio in tema di violenza sessuale, sentivo cogente la necessità di far emergere la dimensione di questo fenomeno e quindi della legge - che lo Stato deve sapersi ritrarre e produrre un diritto leggero, tentando la costruzione di norme quanto più leggere possibili, e anzi in alcuni casi decidendo addirittura

- ed è senso questo di grande autonomia e responsabilità - di non legiferare.

Certo, mi rendo conto che questo è un punto di vista molto particolare ed evidentemente è in antitesi con quello da cui sono partiti sia il senatore Smuraglia, il quale già nella scorsa legislatura aveva elaborato un testo, lavorando in modo molto stretto anche con tante amiche e compagne che militano nelle organizzazioni sindacali, sia lo stesso relatore Manconi, che pur, forse, da approcci diversi, è giunto alla medesima conclusione di elaborare la proposta legislativa che è ora al nostro esame.

Ritengo che a questo punto dobbiamo ragionare nel merito della proposta stessa e tentare, se ci riusciamo, di trovare una formulazione che eviti almeno le contraddizioni più forti e che soprattutto dia risposte anche agli interrogativi che un attimo fa il senatore Brigandì sottoponeva alla nostra attenzione. Quegli interrogativi non mi sembrano tali da rappresentare un rifiuto aprioristico, ma sono invece domande a cui dare delle risposte.

Cosa non mi convince di questo articolato? Innanzitutto non mi convince la definizione del reato di molestie sessuali. Per la violenza sessuale si era tentato, e ancora si tenta, di separare ciò che spesso non è separabile: è un tentativo che si continua a fare (la violenza niente ha a che fare con la sessualità) ma in questo caso diventa molto complicato e molto difficile, tant'è che nell'articolo 1 del disegno di legge, e anche nella relazione, il desiderio femminile non solo viene evocato, ma diventa la misura stessa della figura di reato. Nella formulazione attuale viene definita molestia ogni atto o comportamento a connotazione sessuale o basato sul sesso - e faccio fatica a capire questa distinzione «basato sul sesso»; è molto complicata questa definizione - che risulti inequivocabilmente indesiderato. Si fa quindi riferimento al desiderio femminile - o anche maschile, più in generale al desiderio di una persona - come misura stessa del reato.

Credo che se su una definizione siffatta si può trovare qualche parziale risposta in un convegno, in una discussione, dal punto di vista della elaborazione, diventa molto più complicato e difficile considerarla la misura quando tutto questo si trasferisce nelle aule dei tribunali. È vero che qui stiamo ragionando su un testo che interviene nel campo civile, ma esso costruisce una misura di sanzione rispetto a quello che viene definito reato.

Come si fa allora a giudicare ciò che è inequivocabilmente indesiderato? Chi è il soggetto che decide: è la donna, che dice che quel gesto, quell'atto, quel comportamento non era affatto desiderato? Ma qual è la prova che questo desiderio non c'era? Cosa accadrà quando si andrà a discutere di tutto questo?

Credo che una formulazione siffatta sia, da una parte, ampia, estensiva, tanto che l'altra connotazione presente spesso in questo reato, quella che preoccupa invece molto di più tante donne, ossia la minaccia, il ricatto, l'abuso di autorità per imporre determinati comportamenti, diventa una sorta di aggravante. Nel testo al nostro esame vi è invece una formulazione molto estensiva che interviene concretamente su relazioni che possono stabilirsi, ad esempio, fra due colleghi che lavorano nello stesso luogo, e l'atto di uno può, ad un certo punto di una rela-

zione interpersonale che fra i due si stabilisce, a detta di uno solo essere definito come inequivocabilmente indesiderato. Ritengo che un'estensione siffatta sia assolutamente da respingere, non sia accettabile anche sotto un profilo culturale.

Credo che dobbiamo circoscrivere questa materia a quel connotato di minaccia, di abuso, eliminando questa estensione così ampia e soprattutto quell'«inequivocabilmente», presente al comma 2 dell'articolo 1, che credo sia scaturito dal dibattito in Commissione; se ricordo bene, nel testo primitivo non era presente. Credo sia opportuno cancellarlo in quanto, da una parte, non può farci assolutamente compiere passi in avanti, anzi può diventare materia di controversia, dall'altra, può diventare molto pericoloso.

Colleghi, intendiamoci bene: nel momento stesso in cui vi è una difficoltà di interpretazione, di costruzione anche di senso e di cultura intorno a scelte siffatte – dove da una parte, vi è un soggetto che dovrebbe o deve dire l'inequivocabilità del suo desiderio, e dall'altra vi è un magistrato, vi sono delle parti, non soltanto la vittima, ma anche l'imputato che deve dimostrare la sua non colpevolezza e l'altra o l'altro il suo essere vittima, (in tali casi, vengono definite due figure: l'una che compie violenza e l'altra che rappresenta la vittima) – nel momento in cui tutto questo avviene, chiaramente non sarà il soggetto ritenuto più debole, la donna, a decidere di sé e di questi comportamenti. Si farà giurisprudenza nelle aule di tribunale, si farà cultura e soprattutto si potrà fare – questo è quello che io temo di più e lo dico con grande forza – anche sulla materia che riguarda le relazioni interpersonali, il conflitto fra i sessi, una sorta di normalizzazione, di regole, di decaloghi nuovi che verranno scritti nelle aule di tribunale, ma anche in tanti luoghi di lavoro. Allora avremmo in questi ultimi anche situazioni che potrebbero far sorridere, ma che nella realtà diventano molto amare.

Sono in Senato da parecchio tempo e ricordo bene che alcuni anni fa, all'improvviso, spuntò fuori una circolare per cui le lavoratrici – uso questo termine intendendo lavoratrici tutte quante coloro che sono al Senato – venivano invitate a vestire in un determinato modo, andando anche verso una stigmatizzazione del modo stesso di presentarsi, di vestire e dei comportamenti.

Ricordo bene questo fatto e ricordo anche l'indignazione che nacque in ognuno di noi rispetto a circolari come queste, queste sì lesive della vita e della libertà dei soggetti. E potremmo trovarci di fronte anche a nuovi decaloghi di comportamento innanzitutto dove si celebrano i processi, ma anche in tanti altri luoghi di lavoro.

Quindi, una formulazione siffatta, a mio avviso, è assolutamente da rivedere. Abbiamo presentato degli emendamenti in questa direzione; tra l'altro, avendo anche ascoltato un suggerimento del relatore, abbiamo riformulato un nostro stesso emendamento in quanto intendiamo restringere il campo d'azione ed assolutamente non allargarlo. Così come ci sembrano assolutamente non accettabili altri aspetti di questa legge; il ruolo stesso che contemporaneamente viene dato al datore di lavoro e al sindacato nell'articolo 4. Questi due soggetti, molto spesso maschili o in larga prevalenza maschili, dovranno costruire comportamenti e norme per prevenire gli abusi, le molestie, quando molto spesso essi stessi sono i protagonisti di abusi e molestie. Lasciare ai datori di

lavoro questo ruolo e costruire moralità, o presunta moralità, nei luoghi di lavoro con norme siffatte preoccupa e non dà assolutamente alcuna garanzia. Così come ci sembrano inaccettabili altre norme che vengono addirittura pensate come una sorta di tutela da dare alla lavoratrice e che in realtà non sono di tutela: si dà la libertà alla lavoratrice di licenziarsi per giusta causa se sussiste un atto di molestia sessuale. Al di là del fatto che già esistono alcune di queste fattispecie, non credo assolutamente che vi sia un dato di libertà nel decidere per se stessa la perdita del posto di lavoro nel momento in cui c'è la molestia.

Ritengo che vi sia un insieme di norme assolutamente non convincenti. Nel momento in cui discuteremo anche degli emendamenti, le affronteremo nel merito in maniera particolare, guardando alle singole questioni. Credo che sia necessario sfrondate molto questo disegno di legge che giunge a qualcosa che dal mio punto di vista va molto al di là delle reali necessità. Occorre arrivare ad un testo che non sia controproducente rispetto al desiderio di libertà che le donne vogliono mettere in campo.

Non mi nascondo il fatto che ci sono - e sono tanti - i casi in cui la molestia esiste, è pesantissima ed è tale da essere vissuta con angoscia quando è subita da lavoratrici che spesso non ce la fanno da sole a costruire per se stesse una propria capacità e possibilità di reagire. Credo però che si debba separare anche quanto deve essere separato e che il codice possa già fornire risposte anche a queste donne.

In conclusione, so che da alcune parti, innanzi tutto dai proponenti, ma anche da altri, si insiste molto perchè questo testo diventi legge. Pur rispettando le opinioni di chi ha elaborato questa riflessione, mi auguro che ci sia nel confronto parlamentare una possibilità di dialogo vero e che insieme si riesca a correggere quelle che consideriamo norme assolutamente contraddittorie, anzi, a mio avviso, almeno per la mia cultura, tali non da individuare risposte positive ma da ledere l'autonomia e la libertà delle donne stesse.

Mi auguro che questo lavoro si possa fare ed alla fine trarremo le conclusioni di quanto sarà avvenuto. Se il testo finale dovesse rimanere questo, preannuncio fin d'ora il voto contrario del nostro Gruppo poichè, pur rispettando le opinioni diverse, non ce la sentiamo di condividere in questa fase scelte che vanno nella direzione della costruzione di una società in cui da una parte si cerca di nascondere che esiste un conflitto, quello tra i sessi, che è fortissimo e assume tanti e tanti connotati, ma che deve diventare visibile, e dall'altra si cerca di normalizzare i rapporti imponendo norme che non danno assolutamente risposte in positivo.

Esamineremo insieme nel merito cosa si riuscirà a costruire e spero che anche le osservazioni fatte da altri colleghi siano tenute nel giusto conto, che non ci si chiuda a difendere il testo che è stato discusso in Commissione e sul quale si è riusciti a trovare anche punti di intesa. Del resto, la discussione in Aula serve anche a tentare di fare ulteriori passi in avanti. Avendo saputo che c'era l'intenzione di esaminare il provvedimento in sede deliberante in Commissione, io stessa ho chiesto che la discussione avvenisse in Aula perchè potrebbe essere proficua, a patto che tutti quanti si muovano con questo intento. Può darsi che alla fine, pur rimanendo con le proprie diversità di cultura e di opinione, in

primo luogo intorno al problema se intervenire per legge o meno, si riesca a costruire qualche cosa che dia parzialmente risposte convincenti per l'una e per l'altra parte, che eviti la separatezza tra le diverse culture. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressista e dei senatori Manieri e Carnovali).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Salvato, per le sue riflessioni su un tema così delicato, di così difficile dimostrabilità, come lei ha sottolineato, ma che nasconde casi limite davvero drammatici.

È iscritta a parlare la senatrice Manieri. Ne ha facoltà.

* **MANIERI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che può sembrare quanto meno stravagante che il Parlamento si occupi di molestie sessuali sui luoghi di lavoro mentre dal paese reale sale una forte denuncia per la disoccupazione ed una richiesta di lavoro, soprattutto da parte delle donne. Proprio ieri, in occasione del dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, sono state richiamate in quest'Aula le cifre del dramma che il paese sta vivendo: oltre l'11 per cento di disoccupati, con punte del 20 per cento soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, dove le donne disoccupate superano il 23 per cento. L'Italia ha il più basso tasso di attività femminile tra i paesi della Comunità europea, superiore solo alla Spagna e all'Irlanda.

Nonostante le grandi conquiste degli ultimi decenni, insomma, le donne italiane occupano in genere i livelli più bassi dell'organizzazione del lavoro. La maggior parte dei lavori precari sono svolti dalle donne; esse hanno una più forte presenza nei settori che sono investiti da processi di ristrutturazione e - come gli extra-comunitari - soprattutto nelle campagne del Sud sono organizzate da intermediatori, i famosi caporali.

È fuori discussione, quindi, che il lavoro resta la grande emergenza nazionale, la priorità delle priorità. È un dramma e l'occupazione femminile è il cuore di questo problema. Tuttavia è altrettanto vero, onorevoli colleghi, che il tema che stiamo trattando ha una sua dimensione reale e un significato culturale, morale e civile che non possiamo assolutamente ignorare non solo perchè il fenomeno delle molestie sessuali è reale - come è stato da più parti denunciato e come documenti autorevoli anche della CEE dimostrano -, ma perchè la molestia sessuale è un'aggressione alla libertà della persona, è una mortificazione della sua dignità, è un ricatto tanto più intollerabile quanto più oggi è difficile lavorare e conservare il lavoro.

Molestare sessualmente una persona non è quindi solo un atto socialmente riprovevole, non è un'offesa al comune senso del pudore, è invece un abuso di potere soprattutto in situazioni di subordinazione del lavoratore e della lavoratrice. È una discriminazione per sesso e come tale va individuata e punita.

Stabilire con chiarezza questo principio, che è quello a cui tende questo provvedimento ed è quello già accolto da molte legislazioni dei paesi civili, a mio avviso è un fatto di civiltà. Una società che, sia pure nella contingenza di situazioni drammatiche, come quella della disoccupazione nel nostro paese, rinuncia all'affermazione di

principi di civiltà, antidiscriminatori e di parità, è una società che regredisce, che imbocca la strada pericolosa dell'involuzione.

È in questo senso, signor Presidente, che, anche se può sembrare veramente estemporaneo e stridente con i problemi del paese, bisogna trattare tale questione con la tensione che l'argomento merita, soprattutto in una fase – come questa – di transizione nella quale mi sembra che il principio, la stella polare che deve guidare questa fase delicata è la riscoperta in pieno della dignità della persona, dei suoi diritti e della sua libertà, senza le quali credo non ne usciremo in avanti ma – come dicevo prima – imboccheremo una strada di preoccupante regressione.

Il problema delle molestie sessuali è all'attenzione di quasi tutti i paesi avanzati, come il relatore molto opportunamente ed egregiamente richiama nella relazione.

In Inghilterra ed in Irlanda esiste già da tempo una legislazione specifica. In Olanda, addirittura, il Governo ha attivato fin dagli anni '80 un'organizzazione che ha il compito di formare il personale che tratta nelle aziende questioni di lavoro, ivi comprese le molestie sessuali. In Francia il reato di molestia sessuale è dal 1993 tra quelli perseguiti dal codice penale. Il Parlamento europeo ha commissionato in merito a studiosi di chiara fama indagini e studi dai quali è emersa la vastità del fenomeno e fin dal 1991 ha raccomandato ai Parlamenti nazionali di adeguare le proprie legislazioni, soprattutto ai Parlamenti di quei paesi che, come il nostro, hanno previsioni in materia completamente inadeguate.

Accogliamo quindi con favore, signor Presidente, per tutte le argomentazioni che ho fin qui esposto, il testo licenziato dalla 11ª Commissione permanente. Certamente non ci sfuggono i rilievi che faceva poco fa il senatore Brigandì, che vanno esaminati con la dovuta attenzione. Guai a noi, infatti, se uno strumento nato per tutelare la dignità della donna e dell'uomo nei luoghi di lavoro, uno strumento di parità e di civiltà, come prima lo definivo, conseguisse involontariamente effetti perversi di maggiore ricatto e di maggiore espulsione, soprattutto della parte più debole, la donna, dai luoghi di lavoro. Ben vengano quindi emendamenti in questo senso migliorativi del testo approvato dalla Commissione.

Ciò nonostante, credo che il provvedimento debba essere approvato, perchè lo ritengo una tappa significativa dell'adeguamento della legislazione italiana in materia di lavoro al precetto di uguaglianza tra i sessi sancito dalla nostra Costituzione e al principio di parità cui il nostro paese si è adeguato gradatamente. Penso che l'azione volta a far fronte al problema dovrà dirigersi soprattutto sul terreno del costume, perchè è soprattutto lavorando sul terreno del costume e della sua modificazione che un problema come questo potrà trovare una soluzione più convincente. D'altra parte, le più importanti innovazioni in tema di parità tra uomo e donna nel nostro paese sono state introdotte proprio attraverso azioni che hanno contribuito a modificare il costume. Penso, ad esempio, alle azioni positive, alle azioni di parità, alle piattaforme contrattuali di questi anni.

Pertanto, ritenendolo una tappa importante dell'adeguamento della nostra legislazione e sperando che esso sia un elemento importante di rilancio, da collocare comunque in una più ampia strategia di promozione dell'uguaglianza tra uomo e donna del nostro paese, dichiaro, an-

che a nome del mio Gruppo, il nostro assenso al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio anche lei per il suo contributo al dibattito, senatrice Manieri.

È iscritta a parlare la senatrice D'Alessandro Prisco. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra di grande importanza che questa sera cominciamo ad affrontare con l'intenzione di produrre un atto legislativo una questione estremamente complessa e delicata, della quale, che io sappia, è la prima volta che si parla in un'Aula del Parlamento.

Una questione complessa e delicata – forse non ci sarebbe neanche bisogno di sottolinearlo – ma molto diffusa e sentita. Credo che il costume e la cultura si stiano già modificando rispetto al problema. È soltanto da pochi anni che si cominciano a conoscere i dati dell'entità dei problemi in molti paesi europei. Dati generali per quanto riguarda l'Italia non esistono, ma abbiamo indagini compiute in alcune zone del paese e quelle di alcune organizzazioni sindacali in luoghi di lavoro che ci danno la misura di una consistente presenza del fenomeno anche nel nostro paese.

La relazione del senatore Manconi ci dà anche altre indicazioni interessanti. In alcuni paesi sono state compiute indagini statistiche interrogando anche gli uomini non nella qualità di destinatari di molestie ma nella qualità di «promotori», di protagonisti, e anche attraverso questi dati si ha la conferma di un fenomeno molto diffuso.

La modifica che si è avuta è riscontrabile anche nel fatto che il fenomeno comincia ad uscire dal chiuso del luogo di lavoro e iniziano ad esservi denunce di questi fatti.

Anche da questo dato credo provenga una necessità e anche un dovere per il Parlamento di dare un sostegno giuridico mirato e molto preciso – come a me sembra essere questa proposta di legge – in maniera da accelerare il processo di modificazione culturale.

La senatrice Salvato si domandava se questa fosse materia da regolare per legge, affermando che si tratta soprattutto di un fenomeno culturale. Sicuramente è anche un fenomeno culturale, pur tuttavia le leggi – mi sembra di averlo studiato anche sui libri – tengono conto delle modificazioni della realtà ma esse stesse fanno fare dei passi in avanti anche a processi culturali *in fieri*. La mia risposta alla domanda della senatrice Salvato – che chiarisco non era rivolta a me – è che questa legge, migliorata dal lavoro che farà l'Aula, sarà senz'altro utile e positiva. Certo non cancellerà di colpo il fenomeno, nessuno lo pretende, nè i proponenti nè il relatore; però a me sembra proprio che il fatto che questo fenomeno assuma una più precisa rilevanza giuridica – almeno più precisa di quanto non sia adesso, dove riferimenti si possono trovare in norme generali contenute nel codice civile e qualche affermazione di principio nella legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità, ma non c'è una norma mirata e precisa – darà sicuramente maggiore forza alle persone che sono oggetto di molestie. Persone che per coerenza ai principi nomino in modo asessuato, ma che so perfettamente essere non dico esclusivamente ma prevalentemente donne, in particolare le donne più

deboli - anche questo credo lo possiamo dire - nel senso che hanno sempre livelli lavorativi e culturali medio-bassi, donne che hanno in sé una minore possibilità reattiva e forse producono anche minore soggezione (usiamo anche queste dimensioni né giuridiche, né scientifiche che tuttavia fanno parte della vita reale).

Sento la necessità e un dovere democratico e istituzionale di assumere come destinatari fondamentali del nostro lavoro proprio i soggetti più deboli. Certo, le donne forti non hanno forse bisogno di una legge di questo genere, ma non ne sono poi così sicura perché le notizie che appaiono sui giornali contraddicono molto l'ipotesi che sto facendo. Credo però che abbiamo il dovere di legiferare, di operare, di intervenire proprio in sostegno di una massa di lavoratrici - e anche di lavoratori - che, trovandosi appunto ai livelli di maggiore debolezza, hanno bisogno di un sostegno giuridico.

Io, nel mio infinito ottimismo, penso che possa portare anche a qualche modificazione di tipo culturale, a qualche ripensamento e riflessione su questa cultura maschile così fortemente radicata che porta alla valorizzazione, quasi, di ogni manifestazione di apprezzamento che a volte, più che di galanteria, diventa di molestia.

Anche qui mi rifaccio alla relazione del senatore Manconi, che a mio avviso mette molto bene in risalto il crinale, che tutti sappiamo essere abbastanza chiaro, esistente tra il corteggiamento, l'attenzione, quella che nel linguaggio comune si chiama galanteria e la molestia. Credo che nessuno si sognerebbe di fare confusione in questo campo perché, ripeto, la differenza è assolutamente evidente.

Ritengo che legiferare in tale materia potrebbe portare anche a qualche modificazione nella riflessione di coloro i quali sono adusi a queste modalità e anche di coloro i quali non agiscono in prima persona ma sono portati, per una sorta di omertà, a valorizzare certi comportamenti, piuttosto che a riprovarli. È possibile quindi che in tal modo si generi una dialettica nella mentalità corrente.

Io valorizzo molto l'impianto, il taglio di questa legge, che tende a salvaguardare la libertà dell'individuo. Credo che sia un punto molto importante, innanzi tutto perché si inserisce in una visione moderna e quindi attuale dell'integrità della persona, del diritto di ciascuno di vivere in modo libero nel proprio luogo di lavoro.

E siccome la senatrice Salvato ha fatto allusione ad un accadimento del passato in questo Senato, che non sapevo neanche si fosse verificato, credo che libertà dell'individuo da rispettare sia anche quella di lasciare alla persona il diritto di vestirsi come vuole, in coerenza con il rispetto complessivo che deve al luogo di lavoro. Certamente non vorrei più ascoltare un'affermazione che si continua a sentire: se gira vestita in quel modo, certe cose quella donna se le va a cercare! Queste cose le abbiamo sentite credo tutti, uomini e donne. Penso che libertà dell'individuo significhi anche questo, con tutti gli oneri che la libertà comporta, quindi libertà per sé e rispetto per gli altri.

Mi sembra un punto estremamente qualificante, che significa libertà di vivere una vita lavorativa senza umiliazioni, senza mortificazioni, senza ricatti e senza (come a volte accade) addirittura minacce. Io conosco, come credo tutti (del resto tutti gli intervenuti hanno alluso a tale aspetto), molte donne, e forse anche qualche uomo, che hanno spe-

rimentato situazioni estremamente penose per la propria riservatezza e per la propria libertà di scelte personali, che sono diventate pericolose per il mantenimento del posto di lavoro.

Quante denunce non sono state avanzate, quante reazioni non si sono avute per la paura di perdere il posto di lavoro! Rispetto a queste situazioni reali, credo che le norme al nostro esame (che non pretendono - nessuno lo ha sostenuto - di modificare di colpo una realtà effettiva) diano forza e siano da considerare positivamente.

Certo, il fatto che sia stabilito un sostegno economico nel caso che la persona decida di non poter più rimanere nel posto di lavoro perchè proprio il datore di lavoro, cioè il responsabile del clima di rispetto complessivo che deve esistere in quel luogo, è il protagonista di questo tipo di molestia; il fatto cioè che sia indicata la possibilità di licenziarsi senza preavviso con un sostegno economico che dia la libertà di trovare un altro lavoro mi sembra che costituisca una previsione normativa di grandissimo valore. Forse esagero, ma ritengo che sia così.

Molti altri aspetti vorrei sottolineare, ma non intendo dilungarmi troppo. Mi pare molto importante che la Commissione abbia svolto un lavoro sostanzialmente unitario, producendo un testo unificato sul quale io avrei e avremo, forse, in corso di discussione di emendamenti, qualche osservazione da fare. Faccio soltanto un esempio: la previsione che, affinchè vi sia la possibilità di applicazione delle norme qui previste, si debba trattare inequivocabilmente di molestia a me sembra una previsione un po' complessa da praticare nel concreto; mi sembra un'espressione che dia luogo, appunto, a ricatti e forse in qualche modo depotenzierebbe anche gli effetti positivi di questa legge. Io credo che fosse affrontata molto meglio nella proposta di cui è primo firmatario il senatore Smuraglia la questione dell'attribuzione dell'onere della prova: mi pare giuridicamente molto più concreta e profonda e anche molto più praticabile.

Ma non voglio adesso addentrarmi negli esempi. Avremo modo appunto di discutere anche tali questioni.

Io credo invece che vada valorizzato il lavoro unitario che è stato fatto e, anche se ho sentito voci di dissenso e di insoddisfazione, mi auguro che invece noi avremo la capacità di trovare punti unitari che consentano all'iter di questo disegno di legge di concludersi molto rapidamente, in maniera da dare alla popolazione, alle persone che sono attente a queste tematiche - e non sono poche - il segno di un Parlamento che è stato in grado di legiferare anche in modo innovativo. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Laburista-Socialista-Progressista).*

MANCONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI, *relatore*. Signor Presidente, considerata l'ora e l'esiguo numero di presenti, chiedo di sospendere la discussione del disegno di legge e di rinviarla alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GEI, segretario, dà annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 4 luglio 1995**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 luglio 1995, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (1664) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

- **BEDIN ed altri.** - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (759).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1734).

La seduta è tolta *(ore 19,10).*

Allegato alla seduta n. 190**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

COVIELLO, LADU e CAMO. - «Riforma dell'Istituto per il commercio estero» (1892);

ORLANDO, SALVATO, CRIPPA, CARCARINO, CARINI, SCRIVANI, CORVINO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, MANZI, PUGLIESE, DI BELLA, CUFFARO, BARBIERI, MARCHETTI, FAGNI, STEFANI, STANISIA, TORLONTANO, FERRARI FRANCESCO e DI ORIO. - «Norme per la definizione dei tassi di interesse corrisposti dalle banche» (1893);

VOZZI, FARDIN e MODOLO. - «Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita» (1894);

LAVAGNINI. - «Norme per l'utilizzo a tariffa agevolata dei tratti di autostrada costituenti il circuito di percorrenza alternativa al Grande Racordo Anulare» (1895);

PALOMBI, PEPE e SILIQUINI. - «Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti» (1896);

GIURICKOVIC, CORASANITI, IMPOSIMATO, TABLADINI, PALOMBI, BACCARINI, PAPPALARDO, CRESCENZIO, CARELLA, VALLETTA, SERRA, BERTONI, SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI, RADICE, MAFFINI, DI MAIO, CANGELOSI, DE NOTARIS, WILDE, PERUZZOTTI, CARNOVALI, SARTORI, LA LOGGIA, LOMBARDI-CERRI, CARINI, CAVITELLI, SCIVOLETTO, CARPINELLI e MARINI. - «Modifiche alla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Istituzione del vigile di quartiere» (1897);

SILIQUINI, BELLONI, FRONZUTI e PEPE. - «Ridefinizione del reato di abuso di ufficio» (1898);

CADDEO e BAGNOLI. - «Abrogazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai» (1899);

CARPENEDO. - «Norme integrative per la ricostruzione privata delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont» (1900);

MANCUSO. - «Istituzione dell'Ordine del Tricolore» (1901).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Tapparo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 562.

Il senatore Vozzi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1717.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 43.

Mozioni

D'ALÌ, LA LOGGIA, ZACCAGNA, FIEROTTI, BUCCI, TERRACINI, SPISANI, VENTUCCI, GARATTI, RIANI. - Il Senato,
premessò:

che i termini del condono previdenziale sono scaduti il 31 maggio 1995;

che la validità dello strumento utilizzato è stata dimostrata dal gran numero di domande presentate e dal buon esito degli introiti;

che le difficoltà che le aziende hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni a causa delle difficilissime condizioni economiche generali tuttavia permangono e che pertanto si ha fondato motivo di ritenere che molte di esse non hanno potuto usufruire del condono scaduto il 31 maggio;

constatato che uno dei principali motivi che non ha comunque consentito una completa sanatoria è dato dalla complessità ed onerosità delle procedure di regolarizzazione delle posizioni contributive;

ritenuto come una riapertura dei termini della sanatoria darebbe risultati estremamente positivi consentendo la ulteriore copertura previdenziale di molti lavoratori e al tempo stesso migliorando i conti dell'INPS in un momento alquanto delicato per la vita dell'istituto medesimo;

considerato che la predisposizione da parte del Governo del progetto di riordino generale del sistema pensionistico con la probabile revisione delle quote contributive presuppone l'opportunità che il quadro entro il quale dovrà andare ad agire la nuova riforma previdenziale debba essere ben definito e per quanto possibile non lasciare strascichi e contenziosi aperti,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro del lavoro, a prevedere una ampia riapertura dei termini, orientativamente entro l'entrata in vigore della riforma pensionistica, con una congrua rateizzazione tale da consentire alle piccole e medie aziende che in questa fase stanno sostenendo la nostra economia di adempiere ai propri obblighi senza arrestare o pesantemente danneggiare il processo di investimenti necessari al pieno rilancio delle proprie attività e quindi dell'occupazione.

(1-00110)

RONCHI, SALVI, MANCINO, SALVATO, TABLADINI, LA LOGGIA, SELLITTI, GUALTIERI, ROSSO, PALOMBI, GRIPPALDI, DUJANY, RIZ, ABRAMONTE, BACCARINI, BALDELLI, BEDIN, BEDONI, BEVI-

LACQUA, BORGIA, BRUNO GANERI, CAMPO, CANGELOSI, CARCARINO, CARELLA, CASADEI MONTI, CAVITELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DEGAUDENZ, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, DE NOTARIS, DE PAOLI, DI MAIO, DI ORIO, DONISE, DOPPIO, FAGNI, FALQUI, GIOVANELLI, GIURICKOVIC, LAFORGIA, LARIZZA, LUBRANO di RICCO, MAGRIS, MAIORCA, MANCONI, MANCUSO, MANIERI, MANZI, MARCHETTI, MARINI, MASULLO, MICELE, MODOLO, ORLANDO, PAROLA, PASSIGLI, PIERONI, PETRICCA, PIETRA LENZI, PREVOSTO, PUGLIESE, RADICE, RAMPONI, ROCCHI, ROGNONI, RUSSO, SCOPELLITI, SCRIVANI, SERRA, SICA, SIGNORELLI, SMURAGLIA, STANZANI GHEDINI, STEFANO, TAPPARO, VALLETTA, VELTRI, VOZZI, XIUMÈ. - Il Senato,

premesse:

che il Governo francese ha annunciato la decisione di realizzare un programma di otto esperimenti di armi nucleari, nel periodo compreso tra il settembre 1995 e il maggio 1996, a Mururoa, nell'Oceano Pacifico del Sud;

che in occasione della recente Conferenza per la revisione ed il rinnovo del trattato di non proliferazione nucleare le potenze nucleari si sono impegnate a concludere i negoziati relativi ad un trattato di messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) nel quadro della Conferenza sul disarmo entro la fine del 1996, impegnandosi nel frattempo ad esercitare la massima autolimitazione;

che l'Unione europea ha rivolto un invito a tutti gli Stati membri a compiere ogni sforzo per giungere al divieto totale di esperimenti nucleari, ha, con risoluzione del 3 aprile 1995, sollecitato gli Stati membri ad astenersi dall'effettuare qualsiasi esperimento nucleare ed ha, con risoluzione del 15 giugno 1995, sollecitato la Francia a riconsiderare la sua decisione di riprendere gli esperimenti nucleari;

che la ripresa della sperimentazione di armi nucleari da parte di un paese europeo, la Francia, è rilevante e preoccupante in sè e rischia, inoltre, di riaprire una corsa alla ripresa di tali esperimenti, di rendere più difficile il blocco di quelli che sono proseguiti nella Repubblica popolare cinese e di rallentare il positivo processo di disarmo nucleare che è avviato da qualche anno con la riduzione degli arsenali nucleari;

che gli Stati Uniti, la Federazione russa ed il Regno Unito stanno rispettando la moratoria su tali esperimenti nucleari dal 1992, moratoria inaugurata proprio dalla Francia;

che i 15 paesi del Forum del Pacifico del Sud nonchè i Governi cileno, peruviano ed equadoriano hanno già comunicato alla Francia la loro opposizione alla ripresa di esperimenti nucleari a Mururoa e, in relazione a tale vicenda, i Governi della Nuova Zelanda e dell'Australia hanno sospeso la loro cooperazione militare con la Francia;

che tali esperimenti nucleari comportano enormi rilasci di radioattività con effetti di lungo periodo, sia di carattere ambientale, sia, in particolare attraverso la catena alimentare, per la salute delle popolazioni;

che nel 1995, cinquantesimo anniversario dell'esplosione di Hiroshima e cinquantesimo anniversario delle Nazioni Unite, una ripresa di esperimenti per il rinnovo degli arsenali nucleari rischia di far perdere o ritardare un'occasione storica: la ratifica del trattato di

non proliferazione nucleare insieme al bando degli esperimenti atomici,

impegna il Governo:

ad operare per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare al fine di realizzare il bando totale degli esperimenti nucleari;

a chiedere al Governo francese di rivedere la decisione assunta, di rinunciare alle esplosioni nucleari annunciate e di mantenere pienamente gli impegni che derivano dall'adesione al trattato di non proliferazione nucleare.

(1-00111)

GIURICKOVIC, DE CORATO, CONTESTABILE, BRIGANDI, RADICE, LASAGNA, CAPUTO, D'ALÌ, DEBENEDETTI, BEDONI, PERUZ-
ZOTTI, DE NOTARIS, SILIQUINI, CAVITELLI, FRIGERIO, CARNO-
VALI, WILDE, LOMBARDI-CERRI, CRIPPA. - Il Senato,

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri della Unione europea che conferma il Progetto Malpensa 2000 tra i 14 progetti prioritari per la rete transeuropea dei trasporti;

visto il ritardo, dovuto essenzialmente a motivi burocratici, nello stato d'avanzamento dei lavori di accessibilità viaria e ferroviaria al nuovo scalo;

sottolineato che la Commissione Christophersen aveva posto come condizione inderogabile per l'accesso ai finanziamenti comunitari il collegamento dell'aerostazione alla rete ferroviaria;

considerata la centralità del progetto di sviluppo della Malpensa per lo sviluppo dell'intero sistema aeroportuale italiano, particolarmente in relazione alle possibilità di acquisire quote del mercato dell'Europa centrale e per la connessione non solo della Lombardia ma dell'intera Alta Italia in una rete di comunicazioni internazionali,

impegna il Governo ad attivarsi affinché il progetto venga approvato in via definitiva alla prossima sessione del Parlamento europeo di Strasburgo e affinché il Ministro dei trasporti intervenga nel modo più autorevole ed operativo possibile, anche in coordinamento con la regione Lombardia;

perchè vengano sciolti rapidamente tutti i nodi decisionali di natura politica, amministrativa ed operativa che impediscono a tutt'oggi di poter confidare nell'apertura del servizio dedicato FNM entro una data coerente con l'apertura del nuovo aeroporto;

perchè la società Ferrovie dello Stato predisponga un programma di connessione della propria rete con l'aeroporto, in particolare tramite investimenti finalizzati alla connessione delle reti Ferrovie dello Stato e FNM nel nodo di Novara, e alla realizzazione di una bretella tra la stazione ferroviaria di Malpensa 2000 e quella ferroviaria di Gallarate;

perchè da parte di ANAS e Società autostrade venga individuato e formalizzato un programma di interventi viabilistici prioritari di accessibilità a Malpensa;

perchè l'Alitalia precisi quale nuova offerta in termini di destinazioni e frequenze intenda far operare da Malpensa e chiarisca quali risorse aggiuntive intenda predisporre sia sotto il profilo del trasferimento di attività che di incrementi occupazionali.

(1-00112)

Interpellanze

FALQUI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 22 giugno 1995 il consiglio comunale di Verona ha discusso la proposta del consigliere Padovani concernente un progetto che prevede l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno della famiglia;

che, come risulta da notizie di stampa, il consiglio si è diviso in uno scontro ideologico sulle istanze di politica familiare relative ai nuclei familiari che esulano dal concetto tradizionale di orientamento cattolico di «famiglia», con particolare riferimento alle unioni civili di eterosessuali ed omosessuali, queste ultime oggetto di una nota risoluzione del Parlamento europeo che chiede di eliminare la disparità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali;

che nel corso della seduta i consiglieri Bottoli e Bertozzo, dopo aver tacciato di «immoralità» la risoluzione del Parlamento europeo, sono scesi ad un linguaggio volgare, indegno di un'assemblea comunale, esprimendosi con toni brutalmente offensivi e lesivi della dignità delle persone componenti le unioni civili ed, in particolare, utilizzando definizioni nei confronti della donna, facenti riferimento al fatto che essa serve soltanto alla procreazione di figli dalla paternità incerta, e nei confronti delle persone omosessuali, incitando alla violenza fisica, anche attraverso l'atto di recidere gli attributi sessuali maschili;

che l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica stabilisce che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge senza distinzione «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di acquisire i verbali della seduta del consiglio comunale di Verona del 22 giugno ai fini di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni riportate dalla stampa attribuite a membri del consiglio comunale;

se, a seguito di un accertamento che confermi la veridicità delle dichiarazioni dei consiglieri Bertozzo e Bottoli, non ritenga che le dichiarazioni lesive della dignità sociale della donna e degli omosessuali – dignità garantita dall'articolo 3 della Costituzione a tutti i cittadini indiscriminatamente –, rese da consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni, rappresentino una violazione del dovere d'ufficio di rispettare i dettami costituzionali, inerente al mandato istituzionale di consigliere comunale.

(2-00284)

Interrogazioni

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la situazione economica ha colpito molti territori ad alto tasso di disoccupazione tra cui vaste aree del Mezzogiorno, dove sempre più scarsa è la localizzazione di nuove iniziative produttive;

che le eventuali agevolazioni fiscali in favore di nuove iniziative produttive non determinerebbero perdita di gettito,

si chiede di conoscere se si ravvisi la necessità di ripristinare con la prossima legge finanziaria le agevolazioni fiscali (IRPEF, ILOR) decennali per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse.

(3-00754)

COSTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il sistema di reclutamento del personale ospedaliero è orientato a privilegiare, anzi a pretendere, che i laureati in medicina e chirurgia siano specializzati;

che i posti nelle scuole di specializzazione sono limitatissimi tanto da determinare un «collo di bottiglia» nel processo di reclutamento del personale medico,

si chiede di conoscere se non si ravvisi l'opportunità, anzi la necessità, di negoziare con l'Unione europea – che avrebbe imposto il vincolo – una dilatazione del numero di posti nelle scuole di specializzazione.

(3-00755)

ALÒ. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che tra l'Enel spa, il comune e la provincia di Brindisi è in atto un contenzioso circa i termini della convenzione da sottoscrivere tra le parti per addivenire al completamento della centrale termoelettrica di Cerano;

che diverse e apparentemente inconciliabili appaiono le interpretazioni circa il valore di precedenti accordi sottoscritti con il Ministro dell'industria negli anni 1989 e 1991;

che il clima nella città di Brindisi e sull'intero territorio si è caricato di grave tensione tra i lavoratori e nella popolazione per la perentorietà della minaccia avanzata dall'Enel di abbandonare i lavori della costruenda centrale di Cerano qualora non fosse rispettato il termine del 15 luglio 1995 entro il quale il comune dovrebbe sottoscrivere la convenzione;

che proprio rispetto all'insieme del contenzioso di merito il consiglio provinciale di Brindisi ha elaborato un ordine del giorno approvato all'unanimità che indica con equilibrio e saggezza le possibili soluzioni;

che le commissioni comunali e provinciali, anche per riaffermare il loro ruolo a tutela degli interessi delle popolazioni, hanno indicato nella data del 17 luglio quella utile per un proficuo e costruttivo incontro con l'Enel;

considerando i possibili risvolti drammatici che la vicenda può assumere qualora non si addivenga ad una soluzione equilibrata, come le stesse organizzazioni sindacali auspicano,

si chiede di conoscere il parere del Ministro in indirizzo in ordine alla vicenda e quali decisioni di competenza si siano assunte o si ritenga di dover assumere.

(3-00756)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'Italia, con legge 10 luglio 1982, n. 558, predisponessa lo strumento di accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington concernente precise norme finanziarie, emendamento che è entrato in vigore in Italia il 13 aprile 1987;

che con leggi n. 501 del 23 dicembre 1992, n. 539 del 24 dicembre 1993 e n. 726 del 23 dicembre 1994 sono stati stabiliti appositi capitoli di bilancio di competenza del Ministero dell'ambiente con i quali si disponeva il contributo da versare al segretario della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);

che con decreto-legge del 12 gennaio 1993, n. 2, e successive modifiche, convertito dalla legge n. 59 del 12 marzo 1993, si sono disposti diritti speciali di prelievo da porre a carico di coloro che richiedano e presentino licenze e certificati per l'import e l'export dei prodotti regolamentati dalla convenzione di Washington e che l'introito fino ad ora accumulato è di circa un miliardo e 200 milioni;

che durante l'ultima conferenza degli Stati parte della CITES tenutasi a novembre a Fort Lauderdale l'Italia si è resa disponibile a raccogliere i fondi per l'organizzazione di un *workshop* sul genere Collocalia e ciò è anche stato inserito in una apposita risoluzione (9.15),

si chiede di sapere se sia intenzione del Ministro in indirizzo:

adempiere ai pagamenti delle quote di partecipazione alla convenzione di Washington come disposto dalla legge n. 157 del 1992, e successive modifiche, visto che l'Italia pur avendo disposto i fondi per il pagamento di tali quote non le versa da ben 3 anni;

usufruire dei fondi raccolti con i diritti speciali di prelievo per predisporre adeguati programmi di conservazione e adeguate strutture di accoglienza per quegli esemplari di specie animali protetti dalla CITES e sottoposti a sequestro;

collaborare a particolari programmi di ricerca, conservazione e studi per la individuazione di progetti specifici, come quelli per il genere Collocalia, predisposti dalla segreteria generale della convenzione di Washington e che tendono in particolare a raggiungere la pianificazione di un uso sostenibile delle risorse nei paesi del terzo mondo.

(3-00757)

ROCCHI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che con legge n. 150 del 7 febbraio 1992 veniva istituita la commissione scientifica CITES per le cui funzioni di segreteria, indispensabili al suo funzionamento, veniva delegato personale del Ministero dell'ambiente;

che con legge n. 59 del 13 marzo 1993 veniva stabilito che l'organico del Ministero dell'ambiente, delegato ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, veniva aumentato di 10 unità;

che, con relazione al comitato permanente della convenzione di Washington riunitosi a Ginevra dal 21 al 24 marzo 1995 i funzionari del segretariato CITES, precedentemente recatisi in Italia per verificare l'applicazione della convenzione nel nostro paese, raccomandavano al comitato permanente di formulare la richiesta al Ministro dell'ambiente di adeguare e migliorare le attività in materia CITES e in particolare riguardo al funzionamento della autorità scientifica,

si chiede si sapere se sia intenzione del Ministro:

adempiere a quanto previsto per legge adeguando l'organico e consentendo all'autorità scientifica di svolgere l'attività a cui è delegata;

intensificare le attività in materia CITES così da offrire a livello internazionale una immagine dell'Italia diversa da quella evidenziatasi nella relazione dei funzionari del segretariato CITES.

(3-00758)

MULAS, SIGNORELLI, MARTELLI, MONTELEONE, XIUMÈ. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che, come ampiamente evidenziato dai mezzi di stampa e dalle emittenti televisive nazionali, i recenti eventi legati alle trasfusioni di sangue ed emoderivati rivelano l'inadeguatezza dell'attuale disciplina trasfusionale;

che pertanto si impone un duplice intervento sia sul piano legislativo per modificare l'attuale normativa, sia sul piano giudiziario per acclearare le responsabilità sottese a tali deficienze;

che a norma della legge n. 107 del 1990, articolo 9, comma 1, lettera d), l'Istituto superiore di sanità ha tra le sue funzioni istituzionali l'ispezione e il controllo delle aziende di produzione di emoderivati;

che a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della citata legge il summenzionato istituto ha altresì l'obbligo di raccogliere e diffondere tutti i dati inerenti la pratica trasfusionale in possesso dei centri regionali di coordinamento;

che a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della citata legge le regioni devono provvedere alla stipulazione di convenzioni soltanto con le aziende produttrici di emoderivati autorizzate dal Ministero della sanità;

che in Italia la carenza di emoderivati fa sì che si verifichi una massiccia importazione;

che a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della citata legge l'importazione di emoderivati è consentita a condizione che essi siano autorizzati dall'autorità sanitaria del paese di provenienza e a condizione altresì che su tutti i lotti importati e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni e anticorpi di agenti infettivi dannosi per la salute umana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se l'Istituto superiore di sanità abbia effettuato - in quali date e con quali esiti - le dovute ispezioni e i necessari controlli del sangue, degli emocomponenti ed emoderivati, in particolare di quelli importati;

quali siano le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla stipulazione di regolari convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il ripetersi di tali gravi inadempienze;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno riferire in tempi brevi sugli esiti delle indagini disposte dal Ministero della sanità.

(3-00759)

CHERCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - In relazione all'incendio verificatosi il giorno 20 giugno 1995 in Iglesias (Cagliari) e al mancato intervento degli elicotteri dell'Esercito, l'interrogante chiede di sapere se risponda al vero che gli elicotteri dell'Esercito non siano intervenuti o se sia stata differita la programmazione dell'intervento per ragioni di addebito del costo dell'operazione.

(3-00760)

BOSCO. - *Al Ministro dell'interno.* - (Già 4-04454)

(3-00761)

CADDEO, CHERCHI, LADU, PREVOSTO, MULAS, MARTELLI, MANIS, CAMPUS, TAMPONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa hanno recentemente firmato, e successivamente il CIPE ha approvato, il contratto di programma per gli anni 1994-2000 che prevede che gli investimenti già in corso per ammodernare la rete ferroviaria italiana dovranno ammontare a 70.375 miliardi;

che tali investimenti sono di grandissima rilevanza e si inquadrano nel grande impegno europeo di costruzione della rete transnazionale di trasporto in grado di unificare le grandi vie di comunicazione europee contribuendo a costruire la Comunità europea così come la realizzazione della rete ferroviaria italiana accompagnò la costruzione dell'unità nazionale;

che gli investimenti programmati escludono la Sardegna;

che il contratto di programma non tiene in alcun conto di quanto ha disposto il Parlamento che, approvando la legge finanziaria per il 1995, ha stabilito che «il programma d'investimenti è destinato a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale ed alla densità della popolazione»;

che il mancato rispetto di questa norma rende illegittimo il contratto di programma;

che la sua necessaria impugnazione ed il conseguente contenzioso non potranno che condizionare la sua attuazione;

che per realizzare le opere del contratto di programma è previsto l'utilizzo dei fondi della Comunità europea destinati alle aree in ritardo di sviluppo, tant'è vero che nel quadro comunitario di sostegno interventi multiregionali per gli anni 1994-1999 nell'asse comunicazioni è stato privilegiato il trasporto ferroviario;

che negli interventi finanziati da queste risorse della Comunità europea la Sardegna, su un totale di 1.752,5 Mecu stanziati nel quadro comunitario di sostegno per le ferrovie, beneficerà solo di 29,5 Mecu equivalente a 57,82 miliardi di lire, con un'incidenza del 1,7 per cento rispetto al 13,2 per cento che le spetterebbe;

che sia disattendendo le decisioni del Parlamento sia sottraendo la quota di risorse della Comunità europea di spettanza della Sardegna si dimostra arroganza nei confronti del Parlamento e disprezzo verso i sardi;

che questo atteggiamento è ancor più incomprensibile ed ingiustificabile da parte di un Ministro che ha visitato recentemente l'isola ed ha conosciuto i suoi gravi problemi nei trasporti interni e con l'esterno;

che il Ministro ha disatteso gli impegni assunti anche dal suo predecessore che erano stati formalizzati nella bozza di accordo di programma tra Ministero-regione-Ferrovie dello Stato spa;

che gli interventi richiesti tengono conto della necessità di ammodernare un servizio abbandonato all'arretratezza dai suoi responsabili nazionali e locali nonostante abbia livelli di utilizzo che sono nella media nazionale e che nella parte meridionale dell'isola superino il 50 per cento;

che il rifiuto ad investire nella rete ferroviaria aggrava la già insufficiente dotazione infrastrutturale della Sardegna che risulta così inferiore a quella del resto del Meridione, che a sua volta è pari al 50 per cento del Centro-Nord, come dimostra il fatto che l'isola è l'unica regione ad essere priva di autostrade, di una rete metanifera e di una maglia viaria moderna;

che questo fatto accresce il divario col Centro-Nord mentre al contrario si dovrebbero potenziare le infrastrutture per rimuovere le cause del ritardo di sviluppo e per collocare l'isola al centro della costruzione di un'area strategica euro-mediterranea;

che nell'ammodernamento delle ferrovie le necessità più urgenti sono:

la dotazione di nuovo materiale rotabile, come pendolini diesel e carrozze climatizzate;

l'ammodernamento tecnologico degli impianti con l'installazione di un sistema centralizzato del traffico;

l'ammodernamento delle stazioni e l'eliminazione dei passaggi al livello;

la realizzazione dei poli d'interscambio modale con la costruzione di parcheggi;

il proseguimento del raddoppio del binario e la velocizzazione della linea per Iglesias e Carbonia;

il collegamento con l'aeroporto di Elmas e con i porti;

l'istituzione nelle aree più urbanizzate del servizio metropolitano veloce interconnesso con le costruende metropolitane di superficie di Cagliari e Sassari;

le necessarie rettifiche del tracciato;

il collegamento con Nuoro;

la soluzione dei problemi del nodo urbano di Olbia,

si chiede di conoscere:
quali siano le motivazioni dell'esclusione della Sardegna dal contratto di programma;
se non si ritenga di intervenire per correggere questa situazione ingiusta e discriminatoria.

(3-00762)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con l'interrogazione 4-04421 del 23 maggio 1995 si sollevava la questione relativa al drammatico stato di disservizio postale nel comune di Montegranaro (Ascoli Piceno), disservizio determinato in particolare dalla gravissima carenza di personale in relazione al bacino di utenza di riferimento;

che in relazione alla stessa problematica, di fronte alle proteste dell'amministrazione comunale, il direttore della filiale di Ascoli Piceno in data 2 giugno 1995 rispondeva in questi termini: «In esito al caldo interessamento di codesto signor sindaco dottor Branchesi e dell'assessore ragionier Paternesi Meloni Giuseppe, concernente il miglioramento del servizio postale nei confronti dell'utenza, si assicura di aver preso in debita considerazione le indicazioni fornite ...»;

che diciotto giorni dopo, il 20 giugno 1995, l'amministrazione comunale di Montegranaro apprendeva che al personale dell'ufficio postale, già incredibilmente sottodimensionato, venivano sottratte altre tre unità destinate ad altri uffici: la cortesia della risposta della direzione di Ascoli Piceno acquisiva così il carattere di beffa,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire in generale per impedire che l'Ente poste interpreti la sua autonomia come arbitrio e assoluta indifferenza rispetto alle esigenze istituzionali del servizio e - nello specifico - per impedire che a Montegranaro lo svolgimento delle normali attività di ufficio sia precluso dagli ingiustificabili atteggiamenti assunti dalla direzione della filiale di Ascoli Piceno.

(4-04965)

PEPE. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che l'agricoltura pugliese da diversi anni è interessata da una grave crisi produttiva e di mercato con ripercussioni negative sulle condizioni economiche e sociali degli agricoltori e con pesante pregiudizio per l'intera economia regionale;

che varie cause, antiche e nuove, hanno contribuito a determinare l'attuale grave situazione;

che gli accordi in sede GATT sui commerci internazionali, la riforma della politica agraria dell'Unione europea, le risorse finanziarie sempre più limitate assegnate al settore agricolo a livello nazionale nonché la mancanza di una vera politica agraria regionale, con le note vicende legate al blocco dei finanziamenti della regione Puglia, hanno contribuito a determinare le ripetute ed innumerevoli situazioni di crisi

del settore agricolo nazionale penalizzando i prodotti agricoli pugliesi rispetto a quelli di altre aree della Comunità e delle altre regioni italiane;

che negli ultimi anni una serie di adempimenti burocratici inutili e costosi ed una richiesta di aumento insopportabile dei carichi contributivi e fiscali ha vieppiù aggravato la situazione;

che alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 375 del 1993, in più occasione rinviati, entreranno in vigore dal 1° luglio 1995;

che gli agricoltori come gli altri cittadini non vogliono sottrarsi ad adempiere prescrizioni legislative tendenti a rendere più trasparente il mercato del lavoro nel settore e ad ottemperare a quanto loro richiesto con misure eque e sopportabili;

che le scelte fatte in questi ultimi anni sono state inutili e dannose e, quindi, punitive per la categoria;

che un giudizio totalmente negativo è stato ripetutamente e con diverse iniziative sindacali espresso sul decreto legislativo n. 375 del 1993;

che tale situazione rischia di ricreare nel settore nuove e giustificate contestazioni da parte degli agricoltori,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, in attesa di iniziative legislative tendenti al superamento del decreto legislativo n. 375 del 1993, non ritenga indispensabile, nell'immediato, un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti previsti a partire dal 1° luglio 1995 a tutela delle categorie agricole interessate e per alleviare il cronico stato di disagio delle stesse.

(4-04966)

MEDURI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che in data 19 giugno 1995 è stato convocato e si è riunito il consiglio comunale di Reggio Calabria per l'elezione del sindaco e della giunta dopo la discussione di una mozione di sfiducia costruttiva;

che la riunione del consiglio, convocata per le ore 18, dopo una sospensione avvenuta alle ore 23.30, è ripresa alle ore 0.35 del giorno 20 giugno e si è conclusa alle ore 6 circa del mattino con l'elezione del nuovo sindaco e dell'esecutivo, forti di una maggioranza numerica di 27/50;

che tale riunione ha registrato momenti di gravissima tensione causati dalla prevaricante presidenza dell'assemblea del consigliere anziano, che, anche su pessimi consigli del segretario generale del comune, dottor Francesco D'Agostino, ha completamente disatteso il dettato del regolamento vigente per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale di Reggio Calabria;

che in particolare sono stati violati gli articoli 28 e 31 del citato regolamento del consiglio comunale ed alla reazione, sia pure vivace, di un consigliere senatore in carica, in violazione dell'articolo 16, il consigliere anziano ordinava l'espulsione dall'aula del senatore invitando i vigili urbani a provvedere alla cacciata dall'aula del parlamentare anche a costo di far compiere agli incolpevoli vigili urbani un grave reato;

che gli effetti devastanti di un tale prevaricante comportamento del consigliere anziano (e del segretario generale che lo ha guidato e

consigliato) si sono concretizzati in una elezione illegittima, conseguenza di atti illeciti, del sindaco e della giunta,

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di ordinare immediatamente al prefetto di Reggio l'apertura di una indagine e la sospensione immediata del segretario generale, dottor D'Agostino, che, peraltro, anche in altre occasioni si è rivelato non all'altezza del compito che gli è assegnato in un comune come quello di Reggio Calabria di oltre 200.000 abitanti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quale sia il giudizio sul comportamento del presidente facente funzioni del Coreco della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria avvocato Vincenzo Romano e se e quali severe iniziative si intenda assumere in merito.

I motivi di questa richiesta hanno scaturigine dalla stessa vicenda.

L'interrogante, infatti, consigliere comunale, in data 21 giugno, giorno successivo alla data della riunione, ha provveduto, con telegramma, a preannunciare ricorso avverso la delibera.

Il Coreco, presieduto dall'avvocato Vincenzo Romano, stabiliva, pertanto, di mettere all'ordine del giorno dei suoi lavori di lunedì 26 alle ore 15.30 la delibera di cui si parla.

Giova dire che il bollettino ufficiale della regione Calabria pubblica, per il mese di giugno, date ed ore in cui il Coreco si riunisce.

Alle ore 12.30 del giorno 26 giugno il consigliere Giovanni Alvaro, nel consegnare il ricorso avverso la citata delibera al Coreco, si sentiva dire che la riunione, fissata per le ore 15.30 di lunedì 26 giugno 1995 e così risultante dal bollettino ufficiale della regione Calabria e dall'avviso affisso nella stessa bacheca sita nei locali del Coreco di Reggio Calabria, era stata inopinatamente anticipata e, pur in possesso del telegramma annunciante un ricorso, l'anticipo era stato fatto senza avvertire il consigliere comunale parlamentare che aveva preannunciato la propria formale opposizione alla delibera.

Giova ricordare che il presidente facente funzioni del Coreco ed il sindaco neoeletto appartengono alla stessa area politica.

Per questi motivi l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'immediata inchiesta e, nelle more, se e quali iniziative intenda assumere in merito al comportamento tenuto dal presidente facente funzioni del Coreco - sezione staccata di Reggio Calabria.

(4-04967)

XIUMÈ. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la strada statale n. 115 che da Trapani porta a Siracusa nella parte che attraversa la provincia di Ragusa è rimasta nel tracciato immutata avendo nel tempo subito marginali e non sostanziali miglioramenti;

che i programmi di piano ANAS hanno sempre previsto per la strada statale n. 115 interventi finalizzati «all'ammodernamento e sistemazione della sezione stradale da Gela a Siracusa (leggi attraversamento della provincia di Ragusa), compresa la variante di Comiso»;

che il sindaco del comune di Comiso, in data 27 giugno 1995, ha comunicato di aver appreso da notizie di stampa «che il Ministro dei la-

vori pubblici non dà assicurazioni sul finanziamento relativo all'ammmodernamento della strada statale n. 115 tratto Vittoria-Comiso-Ragusa»;

che se dovesse risultare veritiera la notizia trasmessa dal sindaco di Comiso la provincia di Ragusa per l'ennesima volta si vedrebbe penalizzata e ancor più emarginata,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero quanto riportato dagli organi di informazione;

se il Ministro in indirizzo non intenda accertarsi delle condizioni di estrema pericolosità per inadeguatezza e vetustà del tracciato della citata strada statale n. 115 onde valutare la necessità dell'intervento richiesto.

(4-04968)

MARINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da qualche mese nelle farmacie è impossibile trovare alcuni farmaci, come l'Oxsoralen ed il Trisoralen, prodotti dalla Life Pharma di Milano, essenziali per malattie che interessano terapie praticate nei reparti di dermatologia;

che fino a qualche mese fa detti farmaci venivano distribuiti facilmente ed erano compresi nella fascia A del prontuario farmaceutico,

l'interrogante chiede di conoscere la ragione per cui questo tipo di farmaci, richiesto da migliaia di pazienti, risulti cancellato dai prontuari, con conseguente danno per i pazienti e disagio per gli stessi medici.

(4-04969)

VOZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Per conoscere le ragioni della intollerabile, grave e diseconomica gestione del pubblico denaro e le eventuali responsabilità da ricercare e contestare in relazione al fatto che, a fronte dell'avvenuta realizzazione a spese dello Stato dell'impianto per la distribuzione del gas metano a Castelsaraceno (Potenza), già prevista da anni, vi è l'impossibilità di utilizzarlo per il mancato afflusso del metano stesso, a causa della mancata realizzazione della rete conduttiva.

Infatti, con decreto del Ministro del tesoro n. 316994/50A del 18 dicembre 1991, sono stati ammessi a finanziamento i lavori di metanizzazione dell'abitato di Castelsaraceno, per l'importo complessivo di lire 1.906.000.000.

I lavori sono stati iniziati in data 22 giugno 1992 ed ultimati da circa un anno; non sono, però, mai iniziati, e non si riesce ad avere la certezza della data del loro inizio, i lavori di costruzione della rete adduttrice per l'immissione del gas nella condotta cittadina.

Al malumore delle popolazioni, nelle quali si va formando la convinzione che il metano resterà la «solita promessa» tradita, si accompagna il timore che ulteriori ritardi pregiudichino gli stessi lavori fino ad oggi eseguiti che col tempo si trasformeranno in certezza.

L'interrogante, in relazione al caso denunciato, chiede infine di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare e, inoltre, quale

diffusione abbia il fenomeno che si è verificato a Castelsaraceno nel resto del territorio interessato alla metanizzazione.

(4-04970)

COSTA. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere il tracciato previsto e lo stadio di progettazione, finanziamento ed esecuzione della tratta stradale «Bradonica-Salentina» che congiungerà il territorio delle province pugliesi, calabresi e lucane con l'autostrada Bari-Napoli allo svincolo di Candela.

(4-04971)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che va sempre più diffondendosi l'uso di assegni bancari postdatati per i pagamenti differiti in luogo della cambiale;

che ciò avviene soprattutto per motivi fiscali essendo le cambiali assoggettate ad una imposta di bollo assai superiore a quella che grava sugli assegni bancari;

che, a differenza della cambiale con scadenza posticipata, gli assegni postdatati non possono essere scontati,

si chiede di conoscere se non si ritenga utile ed opportuno equiparare l'imposta di bollo per gli assegni a quella stabilita per la cambiale, con ciò favorendosi una maggiore circolazione di questo titolo di credito.

(4-04972)

COSTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in tutta l'Europa vige la tutela dei diritti di autore per la durata di 50 anni dopo la morte, si chiede di conoscere se non si intenda adeguare alle normative europee la nostra legislazione, che riconosce tali diritti per 70 anni.

(4-04973)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che nel comune di Monteroni (Lecce) esiste un velodromo modernissimo, fornito di tutte le attrezzature e dotato di una grande capacità di posti a sedere, si chiede di conoscere se non si ritenga di includere tale impianto – il quale necessita di sole opere di manutenzione straordinaria – tra quelli destinati ad ospitare le manifestazioni di ciclismo su pista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

(4-04974)

COSTA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che un cospicuo numero di lavoratori agricoli non ha potuto, per gli anni dal 1982 al 1992, esercitare il diritto alla riliquidazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 13 della legge n. 114 del 1974, così come determinabile sulla base dei principi sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 497 del 27 aprile 1988 e n. 288 del 13 luglio 1994, a causa della poca chiarezza delle norme sul settore e della conseguente confusione interpretativa verificatasi in se-

guito all'accavallarsi di una serie di provvedimenti legislativi e giurisdizionali che gli utenti non hanno potuto conoscere in tempo;

che ciò ha portato, purtroppo, alla sostanziale vanificazione dei diritti loro riconosciuti dalle sentenze della Corte costituzionale innanzi citate;

che invero la sentenza n. 497 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13 della legge n. 114 del 1974, per la parte in cui non ha previsto un meccanismo di adeguamento dell'indennità economica di disoccupazione e la sentenza n. 288 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche alla luce dell'interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 23, della legge n. 537 del 1993; tali sentenze hanno riconosciuto, per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, il diritto ad un'indennità economica, per le giornate di disoccupazione ordinaria, rivalutata rispetto a quella fissata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito poi dalla legge n. 114 del 1974, anche a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 86 del 1988;

che, atteso il grande numero degli aventi diritto alla riliquidazione della indennità ordinaria di disoccupazione, per gli anni indicati, è questione di interesse sicuramente nazionale oltre che certamente ultra-regionale riequilibrare la situazione attraverso un provvedimento legislativo di sanatoria e remissione in termini che salvi anche la sostanziale disparità di trattamento fra i diritti dell'ente erogante che si avvale, per l'epoca, di una prescrizione ordinaria decennale ed il lavoratore che invece può avvalersi di una prescrizione più breve di cinque anni;

che la soluzione proposta anche da CGIL, CISL e UIL mira ad una legge di sanatoria e di remissione in termini,

si chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed opportuno da parte del Governo adottare siffatta iniziativa legislativa.

(4-04975)

MATTEJA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che in data 20 giugno 1995 il Ministero delle finanze ha comunicato che la denuncia di variazione dell'ICI e la dichiarazione ICIAP dovranno essere presentate entro i «termini ordinari», senza poter beneficiare di alcun differimento;

considerato che qualora l'espressione «termini ordinari» significhi 20 luglio per l'ICIAP e 30 giugno per l'ICI la decisione del Ministero appare in contrasto con il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, articolo 1, comma 1, lettera a), che ha sospeso fino al 31 ottobre 1995 i termini relativi agli «adempimenti e ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire immediatamente la situazione, così da porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza.

(4-04976)

MATTEJA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che in data 23 giugno 1995 è apparsa sul quotidiano «Italia oggi» una lettera con la quale il dottor Gian Carlo Pieri criticava la sua mancata nomina a giu-

dice di pace perchè affetto da sclerosi multipla in forma lieve (la malattia, a detta dello scrivente, ha provocato soltanto un leggero difetto all'arto inferiore sinistro, senza pregiudicare nè la normale attività motoria nè la possibilità di svolgere i compiti di ufficio);

considerato che la Repubblica italiana non deve penalizzare i disabili ma, al contrario, valorizzarne le potenzialità,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo sull'argomento e quali iniziative intenda adottare al riguardo.

(4-04977)

PACE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che la cronaca di Roma di alcuni quotidiani ha evidenziato che il sostituto procuratore Gianfranco Amendola, nel quadro dell'indagine sulle cause del degrado del litorale romano, ha fatto notificare un'informazione di garanzia al direttore della circoscrizione XIII del comune, ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio per la mancata pulizia della spiaggia di Capocotta;

che l'articolo 12 della deliberazione del consiglio comunale n. 281 del 29 ottobre 1992, per la parte relativa alla competenza della circoscrizione XIII ad effettuare a propria cura la pulizia degli arenili in concessione e non, deve intendersi sostituito dalla successiva deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 7 giugno 1994, che all'articolo 2, lettera o), dello statuto dell'AMA fa obbligo a detta azienda di provvedere «alla pulizia delle aree demaniali, in concessione d'uso al comune o comunque in uso pubblico»;

che in data 6 marzo 1995, nella fase organizzativa della imminente stagione estiva, è stata dal direttore della circoscrizione XIII indirizzata al direttore generale dell'AMA e per conoscenza al sindaco, all'assessorato all'ambiente ed al segretario generale la lettera n. 13870, con la quale si richiedeva l'adempimento degli obblighi statutari;

che in data 24 marzo 1995, con nota n. 9770, il direttore generale dell'AMA faceva presente al direttore della circoscrizione XIII ed al presidente della circoscrizione e per conoscenza al sindaco, all'assessore all'ambiente, al segretario generale, all'ufficio tutela ambiente ed alla ragioneria generale le motivazioni per le quali non poteva aderire alla richiesta, dovute al mancato adeguamento da parte dell'amministrazione comunale del corrispettivo economico per l'attivazione di servizi, quale quello di specie, previsti dallo statuto;

che le aree del complesso ambientale di Capocotta sono state soggette ad occupazione d'urgenza a seguito di deliberazione della giunta comunale n. 3293 dell'11 ottobre 1994, per la realizzazione del progetto di sistemazione predisposto dall'ufficio speciale Tevere e litorale, che detiene le aree medesime in consegna dal 5 gennaio 1995;

che la circoscrizione non poteva quindi sostituirsi in adempimenti per il finanziamento di servizi all'AMA, propri dell'amministrazione comunale, nè sarebbe stato possibile avvalersi nell'occasione in via straordinaria dell'opera degli operai ed assistenti bagnanti assegnati al servizio circoscrizionale spiagge per la manutenzione degli arenili in concessione, atteso lo stato di agitazione della categoria proclamato sin dal maggio scorso dalle organizzazioni sindacali;

che dagli atti esibiti dal predetto dirigente emerge con chiarezza, ad avviso dell'interrogante, da un lato l'assoluta estraneità dello stesso al reato contestatogli, dall'altro le sconcertanti circostanze riguardanti la notifica dell'informazione di garanzia, consegnata irrispettando, in foglio aperto ed in presenza di terze persone, in violazione del diritto alla dignità della persona ed alla segretezza della corrispondenza, sì da consentire al predetto pubblico ministero di diffondere la notizia, per motivi che appaiono palesemente diversi da quelli di giustizia;

che dalle stesse notizie di stampa si apprende che il dirigente in questione, già vittima di un procedimento penale chiuso dopo circa due anni con sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto e reiterato in Cassazione da un pubblico ministero, tristemente noto per essere a sua volta indagato presso il tribunale di Perugia, ha rassegnato per l'esasperazione le dimissioni dall'incarico di direzione della circoscrizione dichiarando di volersi collocare anticipatamente a riposo;

che il dottor Gianfranco Amendola ricopriva sino ad alcuni mesi or sono la carica di parlamentare europeo del Gruppo dei Verdi e, rientrato, a seguito di dimissioni, in magistratura ha ripreso il medesimo incarico che ricopriva precedentemente quale responsabile della sezione ambiente della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, pur mostrando di mantenere stretti rapporti con il movimento politico di appartenenza ed impegnandosi attivamente in associazioni ambientaliste a livello nazionale ed internazionale;

che l'informazione di garanzia fatta notificare al predetto dirigente dal magistrato in questione giunge nel momento in cui la maggioranza di centro-destra del consiglio circoscrizionale ha respinto il tentativo delle sinistre e dei Verdi di sfiduciare la presidenza ed appare come un avvertimento di parte alle forze politiche che governano il territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Governo in merito al fatto che il dottor Gianfranco Amendola, già parlamentare europeo del gruppo dei Verdi, eletto a detta carica in ragione della notorietà acquisita nell'opinione pubblica per i procedimenti giudiziari intentati per la tutela ambientale, continui ad operare dopo l'esperienza parlamentare, quale responsabile della sezione ambiente della procura della Repubblica romana, mantenendo un attivo impegno nel movimento ambientalista e agendo, quanto meno di fatto, a favore della parte politica di cui è stato espressione;

se e quali iniziative si intenda promuovere in relazione ad operazioni di polizia giudiziaria intraprese dal predetto magistrato in materia ambientale, con dispiego di ingenti mezzi e personale a carico dell'erario, che non appaiono unicamente dirette a fini di giustizia e che potrebbero nascondere finalità propagandistiche di parte in vista delle prossime elezioni politiche.

(4-04978)

GEI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno 1995 nel centro di Brescia c'è stata una maxirissa tra tunisini e marocchini con tredici feriti per percosse e colpi di armi da taglio;

che questo episodio protrattosi a lungo per le vie del centro storico ha scosso la sensibilità dei cittadini, giunti al limite della sopportazione per il ripetersi quotidiano di episodi di criminalità posti in essere da *extracomunitari generalmente sprovvisti di permesso di soggiorno*;

che a Brescia vivono migliaia di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno dediti al contrabbando, allo spaccio di droga, agli scippi, ai furti, alla prostituzione, al commercio ambulante abusivo e all'accattonaggio, minacciando la sicurezza dei cittadini e dando il senso dell'incapacità dello Stato a far rispettare le leggi;

che in particolare la situazione è insostenibile nella zona della stazione ferroviaria e del quartiere del Carmine;

che sia nel quartiere del Carmine che in via Calzavellia risulta che alcuni cittadini bresciani abbiano locato appartamenti dove in condizioni subumane vivono decine e decine di extracomunitari, creando dei forti nuclei di disagio,

l'interrogante chiede di sapere:

se si abbia l'intenzione di rafforzare i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone in questione;

se si intenda attuare iniziative di prevenzione del crimine attraverso un più assiduo controllo del territorio;

se si intenda indagare sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali locati in tale zona agli extracomunitari, sulla regolarità contrattuale e fiscale delle locazioni in questione e su eventuali illeciti posti in essere dai locatari, e se si intenda finalmente modificare attraverso decretazione d'urgenza la cosiddetta «legge Martelli» per dotarsi di strumenti legislativi certi ed efficaci per poter espellere dal paese orde di extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno e dediti alla delinquenza e ad attività illecite.

(4-04979)

LORETO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con ordinanza dell'8 novembre 1994 della Presidenza del Consiglio dei ministri, banalizzata e personalizzata dai *mass media* come «decreto Tatarella», venivano fittiziamente ed apparentemente stanziati circa 100 miliardi per fronteggiare l'emergenza colera a Bari;

che in effetti, invece, con la suddetta ordinanza venivano rastrellati e recuperati fondi già stanziati negli anni precedenti a favore delle province e dei comuni della Puglia per importanti opere di risanamento e tutela ambientale;

che in pratica si azzeravano immediatamente le procedure per l'appalto di molti lavori di risanamento e di tutela ambientale, già programmati e previsti in tutte le province pugliesi, e si affidavano pieni poteri al commissario delegato dottor Catanecci, prefetto di Bari, nella gestione del *budget* assegnato;

che, dopo la necessaria ed opportuna istruttoria ed una serie di incontri in ogni provincia pugliese, il suddetto commissario adottava il programma di interventi, consistente soprattutto in opere idriche e fognarie, con il provvedimento n. 400/C.D. del 1° marzo 1995;

che in questo programma venivano incluse alcune opere per le quali gli enti locali interessati stavano provvedendo autonomamente,

per cui l'approvazione del programma del commissario delegato di fatto comportava il blocco anche di queste procedure;

che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 5 aprile 1995, annullava parzialmente gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'8 novembre 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri, laddove non si prevedeva l'acquisizione dell'intesa dell'ente regionale e si derogava ad alcune leggi nella loro integralità;

constatato:

che oggi la situazione è a dir poco paradossale, in quanto un provvedimento, che doveva consentire l'immediata cantierizzazione di opere di risanamento e tutela ambientale, di fatto ha bruscamente cancellato non solo quelle finanziate dai precedenti governi ai sensi di precedenti leggi, ma anche le altre che stavano per essere eseguite autonomamente dagli enti locali;

che, in conclusione, la Puglia, con l'ordinanza dell'8 novembre 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri, non solo non ha avuto alcun finanziamento, ma ha finora addirittura subito la beffa di non poter più utilizzare nemmeno i precedenti stanziamenti, che sono stati rastrellati e convogliati nella disponibilità del commissario delegato;

che risultano di fatto bloccati anche quei lavori che alcuni enti locali stavano per eseguire autonomamente, prima del loro inserimento nel programma approvato a marzo dal commissario delegato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga urgente ed indilazionabile rendere subito praticabile ed attuabile l'ordinanza dell'8 novembre 1994 attraverso una rapida correzione degli articoli 1 e 2 nel senso indicato dalla sentenza della Corte costituzionale;

per quali motivi la suddetta ordinanza relativa alla Puglia non sia stata inserita tra quelle elencate nell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale», per le quali il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la loro attuazione.

(4-04980)

GIBERTONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che è trascorso quasi un anno dal 28 luglio 1995, data nella quale alcuni cittadini di Mantova hanno inoltrato al Ministero dei lavori pubblici ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avverso il comune di Mantova per l'annullamento o comunque la revoca o la riforma dell'ordinanza sindacale n. 185 dell'11 giugno 1994 con cui viene istituito il senso unico di circolazione in via della Conciliazione nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via D. Chiesa;

che nulla si è fatto fino ad oggi, nonostante l'interrogazione 4-03276 dello scrivente, alla quale l'8 giugno 1995 è stata fornita la risposta n. ISS/431, ritenuta non esaustiva, e nonostante gli ultimi allarmanti rilievi dell'unità operativa del presidio multizonale di igiene e prevenzione di Mantova (disponibili presso lo stesso presidio multizonale di

igiene e prevenzione di Mantova), effettuati nel periodo compreso tra il 28 marzo 1995 ed il 3 aprile 1995, che hanno messo in evidenza un inquinamento acustico nella zona che supera i valori di 68 dB;

che gli abitanti di via della Conciliazione ed i fruitori delle cinque scuole ivi presenti, ingiustamente ed inutilmente penalizzati da un'applicazione sbagliata del piano del traffico comunale, visto il verificato aumento dell'inquinamento acustico ed atmosferico nella zona, si sentono oramai esasperati e sconcertati, impotenti a tutelare la propria salute e quella dei loro figli;

che da notizie apprese dagli operatori locali i rilievi sul traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico della zona intrapresi dal provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, allo scopo di formulare il parere richiesto dal Ministero dei lavori pubblici vengono effettuati con metodi anacronistici ed inesatti, in assenza di strumentazione elettronica che può testimoniare la correttezza dei rilevamenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda indagare sui metodi e gli strumenti adottati dal provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, per i suddetti rilevamenti;

in quali ore e quali date siano stati effettuati i rilevamenti, tenendo presente che i dati sono da ritenere inaffidabili e non rispecchianti la normale situazione del traffico, se effettuati dopo il 7 giugno, data nella quale le cinque scuole in via della Conciliazione hanno concluso il loro anno scolastico;

se nel parere del provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, inviato o ancora da inviare al Ministero dei lavori pubblici - parere dall'importanza fondamentale ai fini della decisione dello stesso Ministero in merito al ricorso - si faccia espresso riferimento ai materiali componenti il fondo stradale che essendo ciottolato su soletta di cemento accentua la trasmissibilità delle vibrazioni e se venga menzionato che, al contrario di altre vie della zona, le case su via della Conciliazione versano direttamente su strada senza l'anteporsi di giardini verso questo fronte, giardini che potrebbero attutire gli effetti dell'inquinamento.

(4-04981)

GIBERTONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la strada statale n. 482 Ostigliese, nel tratto che attraversa il paese di Sustinente, in provincia di Mantova, è ridotta in condizioni disastrose;

che nel tratto di un chilometro e mezzo di strada l'ufficio tecnico comunale ha rilevato la presenza di circa cinquanta affossamenti;

che i lavori della Telecom hanno causato un ulteriore dissesto al già precario manto stradale e l'ANAS deve assumersi le proprie responsabilità per il modo sommario e grossolano con cui sono stati conclusi tali lavori, in quanto non ha assistito a dovere lo svolgimento degli stessi;

che i cittadini di Sustinente lamentano la perdita della quiete notturna a causa dell'inquinamento acustico da traffico e soprattutto il veri-

ficarsi di danni materiali e crepe nei muri dei fabbricati a causa delle vibrazioni provocate dal traffico pesante sul fondo stradale dissestato;

che il fondo stradale si è deteriorato ancor più nell'ultimo periodo per l'aumento notevole del traffico, a seguito della chiusura del ponte sul fiume Po della strada statale Romana nei pressi del centro abitato di San Benedetto Po;

che i cittadini le cui abitazioni si trovano sulla strada, i più direttamente coinvolti, sono esasperati per l'indifferenza dimostrata dall'ANAS e minacciano di bloccare la strada, consapevoli delle conseguenze che verranno provocate da una tale loro azione illegale;

che da quanto si apprende dalla stampa locale ad un'assemblea tenutasi il 23 giugno 1995 presso la sala consiliare i cittadini di Sustinente hanno deciso di denunciare l'ANAS per danni e di chiedere al comune di rimediare temporaneamente all'insostenibile situazione posizionando due semafori in modo da regolare il traffico a senso unico alternato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'ANAS si attivi immediatamente per il rifacimento del manto stradale;

se non intenda adoperarsi con sollecitudine per porre rimedio alla giustificata esasperazione dei cittadini di Sustinente.

(4-04982)

ALBERTI CASELLATI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 974, veniva eretta in ente morale la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» con sede in Monza (Milano);

che la Biblioteca ha lo scopo di «agevolare l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale mediante la raccolta di opere a scrittura in rilievo, sistema Braille»;

che l'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, quattro dei quali nominati dal consiglio nazionale dell'Unione italiana ciechi e uno dal Ministero per i beni culturali e ambientali che ne ha la sorveglianza;

che alla Biblioteca è annessa la sezione del libro parlato la cui attività è finanziata dalla legge n. 178 del febbraio 1992 che ha destinato all'Unione italiana ciechi la somma di 2 miliardi di lire con il vincolo di destinarli esclusivamente per il Centro nazionale del libro parlato annesso alla Biblioteca di Monza;

che il contributo annuo dello Stato a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 è stabilito dalla legge 20 gennaio 1994, n. 52, in 5 miliardi di lire;

che la legge n. 52 del 1994 ha altresì stabilito, fra le finalità della Biblioteca «Regina Margherita», anche l'istituzione in Roma di un centro di documentazione mediante la raccolta di opere e riviste specializzate,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno:

assicurare la corretta gestione della Biblioteca, posto che risulta alla scrivente che il presidente *pro tempore*, onorevole dottor Raffaele

Parigu, è stato esautorato dalle funzioni di consigliere e di presidente della Biblioteca;

verificare se la procedura di delegittimazione sia corretta, atteso che è stata adottata dalla direzione nazionale dell'Unione italiana ciechi e non, invece, dal consiglio nazionale dello stesso ente, così come previsto dall'articolo 4 dello statuto della Biblioteca e al di fuori del consiglio di amministrazione della Biblioteca stessa per polemiche associative assolutamente estranee alle iniziative, agli scopi, all'amministrazione della Biblioteca, come risulta dagli atti in possesso della scrivente;

accertare se risultino correttamente gestiti i fondi erogati dalla legge 6 febbraio 1992, n. 178, a favore dell'Unione italiana ciechi, con specifica destinazione per il Centro nazionale del libro parlato che, ex articolo 2 dello statuto della Biblioteca «Regina Margherita» di Monza, deve essere annesso alla Biblioteca stessa e che, invece, in quella sede, non risulta attivato;

se, infine, non si ritenga che sia opportuno modificare lo statuto della Biblioteca italiana ciechi «Regina Margherita» di Monza, inserendo nel consiglio di amministrazione, oltre a un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e a un rappresentante dell'Unione italiana ciechi, anche un rappresentante del CNR, uno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno del Ministero del tesoro, come la legge prevede per tutti gli enti che ricevono finanziamenti pubblici, onde garantire maggiore competenza e pluralismo.

(4-04983)

SERENA, ROBUSTI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che il decreto ministeriale del 10 maggio 1995 relativo alle disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG pone l'obbligo di utilizzare dal 1° luglio 1995 la «gabbietta fiscale» in sostituzione della «capsula fiscale» sulle bottiglie di vino frizzante, ciò procurando notevole danno economico alle aziende che conservano quantitativi consistenti di capsule ed etichette come sinora previste, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per modificare il suddetto decreto, nel senso di concedere un adeguamento graduale alle nuove disposizioni che consenta alle aziende l'esaurimento di dette scorte.

(4-04984)

BORRONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che dal 1° settembre 1994 è operante presso l'istituto tecnico femminile «A. Mantegna» di Mantova un corso di sperimentazione Brocca a indirizzo biologico;

che l'istituzione di tale corso ha posto nuovi problemi connessi alla necessità di dotare l'istituto di nuove strutture;

che il provveditore agli studi di Mantova ha già avanzato richiesta di finanziamento per attivare nuovi laboratori;

che la risposta della Direzione generale del Ministero è stata negativa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riesaminare la richiesta di finanziamenti al fine di garantire un adeguato supporto di idonei strumenti da utilizzare nello svolgimento del corso.

(4-04985)

PIERONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella pretura di Civitanova Marche (Macerata) tre addetti, rispettivamente alla cancelleria civile, alla cancelleria penale e alle esecuzioni civili, risultano al momento trasferiti in Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, sicchè restano in servizio tre operatori giudiziari e un commesso per svolgere tutte le mansioni d'ufficio;

che nel 1994 sono stati oltre 700 i procedimenti presi in esame nella stessa pretura; il carico di lavoro è destinato ad aumentare nell'anno in corso e l'emergenza personale non potrà che riverberarsi negativamente sulle istanze di giustizia dei cittadini,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per far fronte all'attuale grave carenza di personale nella pretura di Civitanova Marche.

(4-04986)

VALLETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 7 e l'11 maggio 1984 il Molise, oltre all'Abruzzo, al Lazio e alla Campania, fu colpito da eventi sismici i cui danni sono ancora in via di riparazione; i lavori all'epoca furono appaltati con aliquota IVA al 4 per cento;

che successivamente, con immotivato e discriminante provvedimento e cioè con il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 30 agosto 1993, modificato con la legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'IVA è stata applicata al 19 per cento; ciò comporta inevitabili controversie con imprese appaltatrici per mancanza di liquidazioni dei lavori eseguiti e conseguente sospensione di lavori progettualmente già previsti con gravi danni e negative ripercussioni nei confronti delle popolazioni residenti, soprattutto anziani, bambini e malati costretti ancora ad alloggiare in *container* o ricoveri inadeguati dal punto di vista igienico-sanitario e civile;

che dopo un così lungo lasso di tempo trascorso dal terremoto suddetto è necessaria una particolare e urgente attenzione nonchè riconsiderazione della legge 29 ottobre 1993, n. 427,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno estendere anche nei confronti del Molise (Isernia) gli stessi benefici previsti per la Valtellina (legge n. 470 del 1987) e per la Campania (legge n. 219 del 1981), ristabilendo l'IVA al 4 per cento, sbloccando così una situazione incresciosa per i cittadini e per le amministrazioni locali.

(4-04987)

DELFINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 358 del 15 dicembre 1994 impartiva istruzioni amministrative per la determinazione degli organici del personale insegnante della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-1996, in sintonia con le norme e gli obiettivi

contenuti nei decreti interministeriali concernenti la determinazione del rapporto, dei criteri per la formazione delle classi e delle dotazioni organiche complessive;

che la predetta circolare sottolineava l'opportunità della prosecuzione della politica di razionalizzazione, mirata alla configurazione di una rete di strutture scolastiche più ricche di opportunità e di servizi;

che l'organico di diritto viene a penalizzare fortemente il territorio della provincia di Cuneo, determinando l'accorpamento di numerosi plessi scolastici, con cambiamenti radicali e soppressioni di sedi site in zone disagiate o di montagna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rideterminare - con decorrenza dall'anno scolastico 1995-1996 - i rapporti tendenziali, sulla base della proposta formulata dal consiglio scolastico provinciale di Cuneo in data 9 dicembre 1993;

se, nelle more di tale rideterminazione, non ritenga opportuno accogliere la richiesta di deroga dal numero di classi derivanti dal rapporto tendenziale inoltrata dal provveditorato agli studi in data 21 marzo 1995 al fine di garantire i diritti delle popolazioni interessate nonché autorizzare l'autorità scolastica provinciale, di concerto con gli enti locali interessati, a gestire il personale dei vari plessi scolastici in base alle reali esigenze del territorio, in modo da non provocare cambiamenti radicali all'interno dei plessi scolastici stessi o soppressioni, soprattutto in zona montana o collinare.

(4-04988)

DELFINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'Ente poste ha avviato, tramite la direzione compartimentale del Piemonte e quella provinciale di Cuneo, una verifica dell'attuale situazione degli uffici postali nelle zone montane e in quelle alluvionate al fine di definire una proposta di razionalizzazione del servizio;

che tale iniziativa prevederebbe una diversa articolazione dei servizi mediante riduzione di orario o l'alternanza di apertura degli uffici postali interessati;

che il recupero di efficienza e produttività dell'Ente poste non può gravare ulteriormente sulle zone montane già prive di molti altri servizi pubblici, nè tanto meno sui comuni già colpiti dalla tragedia dell'alluvione del novembre 1994;

che le amministrazioni locali e le comunità montane hanno manifestato una forte preoccupazione sulle ipotesi allo studio dei competenti servizi dell'Ente poste nonché lamentato un loro scarso coinvolgimento, previsto peraltro dalla legge n. 97 del 1994 recante «Nuove disposizioni per le zone montane», nell'esame delle relative proposte di ristrutturazione,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state assunte dal Ministro in indirizzo per ottenere dall'Ente poste una proposta di ristrutturazione dei servizi postali che eviti nuovi iniqui disagi a popolazioni già prive di numerosi servizi pubblici;

se intenda accertare il rispetto della normativa vigente circa il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione del programma di ristrutturazione;

se intenda garantire le risorse necessarie al fine di evitare la soppressione di uffici postali e di posti telefonici specie nelle aree alluvionate e in quelle montane.

(4-04989)

RECCIA, BEVILACQUA, MULAS, SPECCHIA, PONTONE, VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI. – *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 27 dicembre 1973, n. 868, di conversione del decreto-legge n. 658 del 5 novembre 1973, recante «Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973», sono stati autorizzati stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Campania, di lire 1.000 milioni da assegnare alla Sardegna, di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici;

che nella stessa legge era stabilito che i suddetti fondi venissero utilizzati, entro il limite di 3.000 milioni, per l'acquisto di aule mobili o altri elementi componibili da assegnare alle regioni Campania, Puglia e Sardegna;

che le stesse regioni dovevano provvedere alla destinazione delle aule ai singoli comuni, restando a carico di esse i conseguenti oneri di manutenzione e di eventuali successivi smontaggi, trasporto e messa in opera in comune diverso da quello originario;

che, da quanto emerso da accertamenti svolti, sembrerebbe che i materiali utilizzati (tra cui l'amianto in alte percentuali) siano altamente nocivi alla salute dell'uomo;

che, ad esempio, nel comune di Aversa, in provincia di Caserta, esistono ancora alcune unità di dette aule,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e in quali comuni esistano ancora aule di questo tipo;

in caso affermativo, per quali motivi le regioni interessate non abbiano provveduto alla loro distruzione, considerato che esse dovevano assolvere ad uno specifico compito, in una particolare situazione dettata da calamità naturali;

infine, se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di procedere alla loro definitiva demolizione e sostituzione con manufatti aventi caratteristiche idonee all'uso scolastico.

(4-04990)

ANDREOLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 8 novembre 1991 il signor Di Piramo stipulava, in seguito ad un contratto preliminare, il contratto definitivo di prenotazione di un alloggio con la società cooperativa Obelix di Verona e veniva regolarmente iscritto nel libro dei soci;

che nel luglio 1993 lo stesso completava i versamenti previsti dal piano finanziario ad esclusione dell'ultima rata che, secondo le previsioni, doveva essere versata alla consegna dell'alloggio;

che dal dicembre 1993 al gennaio 1994 l'impresa di costruzione consegnava alla cooperativa gli immobili ultimati e che quest'ultima cominciava ad assegnare ai soci le unità immobiliari;

che, in seguito ad un palese ritardo di consegna dell'unità abitativa prenotata, il signor Di Piramo veniva a conoscenza che la cooperativa stava intraprendendo una ulteriore trattativa con altra persona per la cessione della stessa unità;

che, conseguentemente a quanto sopra, quest'ultimo presentava un esposto al presidente del collegio sindacale della cooperativa, dottor Moreno Giacomelli; esposto che non solo non aveva nessun seguito, ma che non veniva neanche menzionato in occasione dell'assemblea sociale;

che in data 19 marzo 1994 il signor Di Piramo contestava, a mezzo di legale, la richiesta del 17 marzo 1993 del versamento di lire 12.738.280 per presunte migliorie, non meglio specificate, nè commisionate, nè preventivamente concordate;

che in data 1° aprile 1994 lo stesso riceveva comunicazione di revoca di prenotazione dell'alloggio e di esclusione dalla cooperativa mentre in data 18 marzo 1994, ancor prima della revoca suddetta, la signora Valentina Meurisse diveniva socia della cooperativa Obelix e in data 20 aprile 1994, seppure opportunamente avvisata della controversia in atto, occupava l'unità abitativa in seguito ad assegnazione ed accordi con la cooperativa, sottoscrivendo un piano finanziario maggiorato di circa lire 100.000.000;

che in data 6 aprile 1994, a norma statutaria, il signor Di Piramo promuoveva procedura arbitrale irrituale nominando il proprio arbitro, mentre la cooperativa, nonostante le insistenze, non provvedeva a nominare il proprio ed invero, consegnando l'unità immobiliare in oggetto alla signora Meurisse, rendeva inefficace la clausola arbitrale;

che in data 21 aprile 1994 il signor Di Piramo provvedeva ad inviare ricorso alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, organo competente in quanto la cooperativa usufruiva di un finanziamento pubblico di lire 810.000.000;

che l'anzidetto ricorso veniva accolto in data 16 maggio 1994 e 11 luglio 1994 con rispettive decisioni n. 35 e n. 59, annullando la delibera di revoca di prenotazione e di esclusione dalla cooperativa del ricorrente;

che a seguito di un esposto presentato in data 26 aprile 1994 il Ministero del lavoro, settore cooperazione, disponeva un'ispezione, dal cui verbale del 30 aprile 1994 si rilevavano diverse anomalie, avanzando l'ipotesi di commissariamento, dovute in particolare:

a) alla mancanza di democraticità interna alla stessa cooperativa in quanto tutti i poteri erano sostanzialmente demandati ad un'unica persona;

b) alla mancanza di mutualità dovuta alla programmazione di interventi edificativi non rispondenti ad una richiesta-necessità di una base sociale interessata;

c) ad una interpretazione assolutamente anomala di cooperativa, in quanto il consiglio di amministrazione assegnava gli alloggi al prezzo di mercato anzichè in base al costo sostenuto, ottenendo così ingenti utili che costituivano la base per nuovi interventi edificativi;

che in data 10 agosto 1994 la cooperativa presentava ricorso alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e po-

polare di Roma avverso il provvedimento della commissione regionale, poi respinto in data 27 ottobre 1994;

che l'ufficiale giudiziario notificava alla cooperativa provvedimento di ottemperanza alla delibera della commissione regionale, ma senza esito;

che in data 13 gennaio 1995 la cooperativa presentava ricorso presso il TAR del Veneto richiedendo, in seconda istanza, una sospensiva del provvedimento della commissione regionale, poi respinto in data 25 gennaio 1995,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati e, in mancanza, quale siano i motivi per cui la Direzione generale della cooperazione di Roma non abbia ancora adottato i provvedimenti di competenza in ordine al contenuto del verbale ispettivo precisato in premessa, tenuto conto che, a norma dell'articolo 30 del decreto ministeriale 23 gennaio 1991, sono ormai trascorsi i 180 giorni previsti come termine complessivo per il completamento del procedimento.

(4-04991)

BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.*

– Premesso:

che è stata realizzata, in molti casi assolutamente all'insaputa degli enti locali interessati, la chiusura di diverse stazioni ferroviarie operanti a livello locale (55 nel solo compartimento di Firenze), tra le quali, nella provincia di Arezzo, quelle di Bucine, Laterina e Ponticino;

che in particolare la stazione della frazione di Bucine, indipendentemente dall'incasso annuo (circa 190 milioni), che potrebbe essere aumentato con la previsione di ulteriori fermate, è stata chiusa, nonostante essa abbia svolto una importante funzione di raccordo con il bacino della Valdambra e con il Senese e che sia stata punto di riferimento, oltre che per i residenti, anche per la numerosa comunità turistica orbitante nella zona (la quale necessita di informazioni e particolari condizioni di viaggio non disponibili nei punti vendita di agenzia);

considerati:

l'inaccettabile comportamento dell'Ente delle ferrovie dello Stato che dispone provvedimenti di grande impatto sulle popolazioni locali, senza neppure informare gli enti locali interessati, mettendoli di fronte al fatto compiuto;

l'opportunità di utilizzare il personale e le potenzialità delle ferrovie dello Stato, di cui è indubbia la professionalità talora mortificata dalla obsolescenza delle strutture messe a disposizione che male si confrontano con quelle delle agenzie di viaggio, le quali percepiscono provvigioni del 9 per cento sui biglietti di qualità (internazionali, ferroviari, marittimi, *intercity*, pendolini), lasciando alle stazioni l'incombenza dei rimborsi, della rimessa in disponibilità e della vendita dei biglietti con limitata percorrenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle intenzioni dell'Ente ferrovie dello Stato nel prossimo futuro, in merito a presunte ulteriori chiusure di piccole stazioni;

se non ritenga maggiormente opportuno che l'Ente ferrovie dello Stato si ponga in un confronto serio e costruttivo con gli enti locali, in

relazione al miglioramento del servizio e all'eventuale individuazione di opportune fermate che consentano maggiori introiti;

se non ritenga, per quanto sopra esposto, di sollecitare l'Ente ferrovie dello Stato affinché si adoperi a riconsiderare la chiusura di alcune stazioni, tra cui quella di Bucine, per il tipo di servizio che svolgono rispetto ad un ampio territorio;

se non ritenga doveroso sostenere con l'Ente ferrovie dello Stato la richiesta dei comuni interessati alle chiusure di una installazione di opportuni strumenti informativi sostitutivi (monitor) su movimenti dei treni locali, con il rifiuto della istituzione di nuovi punti vendita privati e la richiesta di verifica dei punti già attivati, al fine di ottimizzare il servizio delle Ferrovie dello Stato esistente.

(4-04992)

WILDE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che lo scrivente ha presentato le interrogazioni 4-00033 in data 21 aprile 1994 e 4-04515 in data 26 maggio 1995, ancora prive di risposta, atte ad evidenziare la preoccupante accelerazione relativa al forte aumento della criminalità comune nel Basso Garda;

che i fatti, prima episodici, stanno diventando purtroppo giornalieri e si ripetono soprattutto in Sirmione, centro turistico con 100 alberghi e 3.000 appartamenti destinati a seconda casa;

che la situazione sta esasperando cittadini residenti, operatori economici e cittadini proprietari di seconde case a Sirmione che da tempo sono gli obiettivi principali e le vittime di tali episodi, per cui lamentano ed evidenziano l'inefficienza del sindaco e dell'amministrazione comunale congiuntamente all'assenza delle locali forze dell'ordine;

che tale rinomata località turistica sta diventando anche centro di stazionamento di zingari e nomadi, per più giorni ed in diverse zone dello stesso comune;

che contemporaneamente gli episodi criminali vanno dalla rapina con scasso, al furto con spray narcotizzante, alla droga, alla prostituzione e ai furti di automobili;

che nella vicina Desenzano è prevista l'apertura del commissariato di polizia di Stato la cui struttura è già stata ultimata, mentre le autorità competenti lamentano le difficoltà relative al reperimento di personale; allo scopo si evidenzia che nella provincia di Brescia opera un poliziotto ogni 1.839 abitanti contro una media della regione Lombardia di uno ogni 872, mentre si scende ad uno ogni 269 nel Lazio;

che tali dati parlano chiaro e giustificano la tendenza criminale, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali:

tale situazione di emergenza, già denunciata più volte, rimanga circoscritta proprio a Sirmione e quali siano le motivazioni che rendono la locale stazione dei carabinieri inefficiente nel prevenire e combattere tali problematiche;

l'amministrazione comunale non deliberi direttive appropriate specialmente nei confronti dei nomadi che stazionano in zone di parcheggio o in terreni privati non adibiti allo scopo;

se corrisponda a verità che un gruppo di nomadi ha acquistato un terreno e ivi stazioni a suo piacimento e se tale specialissima situazione sia considerata regolare a tutti gli effetti;

se non sia il caso di porre rimedio alla sosta in zone panoramiche e parcheggi fronte lago di camper e *roulotte* visto che i periodi di stazionamento si prolungano per giorni ed alcuni di questi parcheggi sono privi dei servizi pubblici necessari;

quali siano i risultati ottenuti con le indagini svolte dopo i numerosi fatti criminali perpetrati;

se non si ritenga opportuno, affinché la situazione non degeneri ulteriormente, attivare la tanto auspicata ed inderogabile apertura del commissariato di polizia di Stato di Desenzano.

(4-04993)

CAVITELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che l'impegno da sempre caratterizza la pubblica amministrazione nel campo dei problemi sociali affinché ogni bisogno abbia voce e sia rappresentato e, in particolare, i diritti dei più deboli siano tutelati;

considerato che il Centro rieducativo abilitativo (Cer) di San Martino di Ferrara è da mesi oggetto di accertamenti per ipotesi di maltrattamenti psicologici e fisici su persone portatrici di *handicap* da parte del personale del Centro stesso;

atteso che le stesse indagini fanno riferimento anche ad ipotesi di peculato per presunte appropriazioni da parte di alcuni operatori del Cer di pasti, vettovaglie e regalie date agli ospiti da parte di benefattori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti in oggetto;

se siano state avviate indagini amministrative o se si sia provveduto a chiedere chiarimenti in merito a presunti episodi di tale gravità;

quanti e quali siano i centri rieducativi per persone portatrici di *handicap* mentali esistenti oggi in Italia;

a quali controlli, e con quale frequenza, siano soggette tali strutture;

quale dotazione di organico, e con quali qualifiche professionali, abbia a disposizione il Cer di San Martino di Ferrara.

(4-04994)

MAIORCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che più di cinquant'anni sono certamente trascorsi da quando in Sicilia, e particolarmente nella provincia di Ragusa, si estrae dal sottosuolo il petrolio greggio, *alias* «oro nero»;

che nelle province di Siracusa (Augusta e Priolo) e di Caltanissetta (Gela) sono concentrate le più grosse raffinerie d'Europa per la produzione della benzina e dei derivati petroliferi;

che, per quanto di pubblico dominio, in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono fissati prezzi per i consumatori notevolmente inferiori a quelli adottati nella regione siciliana e quindi praticati dai distributori di carburanti e dalle stazioni di servizio;

che tale disparità di trattamento ha formato oggetto di lamentele e di conseguenti interventi nelle sedi competenti senza alcun esito;

che detto comportamento non può che ingenerare sfiducia nelle istituzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se vi siano particolari motivi che si frappongono all'esistenza della uguaglianza delle condizioni di vendita al pubblico del suddetto carburante nelle predette regioni e nella terra che maggiormente lo produce, la quale nessun privilegio ha mai accampato e pretende di accampare a tale titolo;

se, in mancanza di plausibili motivi, non si ritenga di intervenire per eliminare nel territorio nazionale condizioni di vendita differenziate, vantaggiose per alcuni e dannose per altri.

(4-04995)

MOLTISANTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge n. 127 del 1993 introduceva una contribuzione sull'uso del polietilene vergine, finalizzata a interventi di riciclaggio e di recupero ambientale;

che il decreto ministeriale 18 marzo 1994 esentava dalla contribuzione la produzione di imballaggi, tubi, articoli tecnici, soffiaggio;

che questi materiali rappresentano circa l'88 per cento del totale nazionale di polietilene (565.000 su 640.000 tonnellate);

che il rimanente 12 per cento viene utilizzato in massima parte per la produzione di film adoperato in agricoltura, particolarmente per le colture protette (solo una minima parte, circa 5.000 tonnellate, è destinata alla produzione di *shopper*);

che deriva dalla applicazione della sopraddetta norma una ingiustificata penalizzazione di attività al servizio dell'agricoltura;

che questa penalizzazione è tanto più ingiustificata quanto non rispondente nè ad effettivi interventi di risanamento ambientale nè a corposi introiti fiscali;

che sembra anzi che siano maggiori gli oneri che l'amministrazione finanziaria deve sopportare per la riscossione di queste contribuzioni che l'introito dell'erario,

l'interrogante chiede di conoscere se si ravvisi, per le superiori motivazioni innanzi addotte, la possibilità di una revisione della normativa in vista dell'esenzione per i film agricoli.

(4-04996)

PETRUCCI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che a Camaiore (Lucca), comune di 20.000 abitanti, nell'area che comprende la città e le colline limitrofe si registra il mancato funzionamento dei telefoni cellulari;

che tale disservizio comporta notevoli disagi per gli utenti, in particolar modo per coloro che utilizzano il telefono cellulare come strumento di lavoro;

che trattandosi di un servizio pubblico non si comprende la motivazione di lasciare scoperta una zona densamente popolata, con numerose attività turistiche ed economiche,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda

adottare per rendere possibile la ricezione e la chiamata con i telefoni cellulari sul territorio del comune di Camaiole.

(4-04997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che i titolari di farmacie della provincia di Salerno versano in condizioni di gravi difficoltà economiche a causa degli incomprensibili ritardi delle ASL e della regione Campania;

che tali ritardi sono relativi anche a rimborsi di rate relative ad annualità precedenti il 1993-94;

che a tali omissioni i farmacisti della provincia hanno fatto fronte, fino ad oggi, con il ricorso a finanziamenti bancari dai costi sempre crescenti;

che, in alcuni casi, l'indebitamento delle farmacie verso le banche, anche per la risalita dei tassi d'interesse, è diventato superiore al credito residuo;

che, di conseguenza, le farmacie della provincia non sono più in grado di assicurare il servizio e, comunque, di garantire l'occupazione degli addetti;

che, nonostante le previsioni di cui al decreto-legge n.100 del 1995 così come reiterato dal decreto-legge n. 129 del 1995, i farmacisti della provincia continuano a permanere nella condizione di creditori «nominali»;

che, da notizie correnti, le banche potrebbero chiedere ai professionisti titolari rientri più o meno immediati;

che qualora ciò fosse vero determinerebbe la chiusura, per fallimento, delle farmacie provinciali o, in alternativa, l'obbligo di cessione a terzi;

che la seconda ipotesi sarebbe suscettibile di particolare riflessione sulla natura dell'interessamento;

che tutto quanto in narrativa è già stato evidenziato in una precedente interrogazione, di analogo oggetto, ad oggi rimasta senza seguito apparente,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda prendere nei confronti degli enti di competenza onde sollecitare l'assolvimento degli obblighi per tanti anni disattesi verso i titolari di farmacie in provincia di Salerno.

(4-04998)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che la città di Scafati ha superato negli ultimi anni i 50.000 abitanti ed è territorio di cerniera tra la provincia di Napoli e la provincia di Salerno nelle quali, come è noto, esiste una criminalità, organizzata e non, pericolosissima, i cui atti sono purtroppo quotidianamente presenti sulla cronaca nera nazionale e internazionale;

che con precedenti interrogazioni, a tutt'oggi senza risposta, i sottoscritti ponevano in luce il consapevole e alto grado di sacrificio della locale stazione dei carabinieri, tuttavia insufficiente numerica-

mente rispetto alle necessità, ma dotata di grande senso di responsabilità e sottoposta a massacrante lavoro;

che per i suddetti motivi si riteneva necessario aumentare l'organico di questi valorosi servitori dello Stato;

che l'aumento dell'organico presupponeva l'adeguamento delle strutture logistiche;

che tale adeguamento è finalmente possibile per la costruzione già ultimata di un nuovissimo fabbricato nel territorio comunale da adibire a caserma dei carabinieri;

che la richiesta giace da tempo ormai lungo inevasa presso i competenti uffici del Ministero dell'interno;

che la soluzione dell'aumento dell'organico dipende molto probabilmente dall'adeguamento della struttura logistica,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dare, secondo compiti e competenze, corso, data l'urgenza della situazione, a tutto quanto è necessario perchè in tempi brevissimi si possa risolvere l'annoso problema dal quale dipende il potenziamento degli interventi dell'ordine pubblico e quindi dello Stato in un territorio dove la legalità è essenziale per la sopravvivenza civile delle popolazioni. Nel contempo gli scriventi esprimono il loro ringraziamento per la sensibilità certamente dimostrata dai Ministri in indirizzo per l'emergenza ordine pubblico sul territorio e colgono l'occasione per ringraziare ancora una volta l'Arma dei carabinieri che, attraverso i suoi rappresentanti, dà prova di sacrificio ed abnegazione su una terra in cui con la sua presenza e con la sua opera riafferma l'esistenza dello Stato.

(4-04999)

MAIORCA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione* – Premesso:

che il 26 agosto 1994, a poche decine di metri da punta Capaccio, le verdi acque della Costa Smeralda si tinsero di vermiglio per il sangue sgorgato dalle carni dilaniate di un subacqueo romano, Roberto Marcozzi, investito, travolto ed ucciso da un motonauta a tutt'oggi sconosciuto;

che Roberto Marcozzi era subacqueo esperto e prudente: oltre a portare con sé il regolamentare pallone segnasub aveva issato sul suo gommone la tradizionale bandiera arancione, traversata in diagonale da banda bianca, segnale di «uomo in immersione»;

che a dieci mesi dal mortale incidente l'autorità giudiziaria, la procura di Tempio Pausania, non ha dato nè nome nè volto al vile assassino;

che Roberto Marcozzi non è il primo dei subacquei o dei nuotatori sacrificati dagli uomini sull'ara della loro protervia; l'interrogante stesso, nel lontano 1967, ha perduto un amico sbranato anch'egli dalle fauci di tali moderne belve meccaniche, che aggrediscono non per fame, non essendo quindi giustificabili da necessità di sopravvivenza, bensì perchè spinte all'attacco dal diletto di coloro che le cavalcano di violentare il mare;

considerato:

che, salvo eccezioni, i motonauti trasferiscono in mare frustrazioni terrestri da abbattere a suon di «nodi», da «scatenare»: non incon-

tro con il mare, bensì scontro, invettiva ruggita con il rombo di motori, invettiva blasfema sottolineata dallo schiumeggiare biancastro della scia straziante il turchino per il folle, se pure ritmico, frullare di eliche taglienti al pari di rasoi;

che con l'inoltrarsi della buona stagione, il mondo del silenzio, dal quale gli «uomini del mare» traggono insegnamenti, sempre attuali se pur millenari, sarà sempre di più infranto dal trabecolato di scie intersecantesi a formare il «reticolo d'arroganza»,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo stato del procedimento giudiziario presso la procura di Tempio Pausania relativo al disgraziato Marcozzi che, secondo quanto risulta allo scrivente, starebbe per essere archiviato;

se sia vero che a tutt'oggi siano centinaia di migliaia i motonauti sprovvisti di patente nautica, e non fuori legge, pur se proprietari di potenti motori... depotenziati: no, non giuoco di parole, ma *escamotage* cui pare abbia ricorso l'industria nautica per invitare all'acquisto eludendo le tasse; motori da 20 cavalli, quindi non richiedenti patente, quindi non richiedenti immatricolazione dello scafo, che con una piccola modifica, dal «costo zero», non accertabile da parte di controlli superficiali, possono sviluppare potenze equivalenti a motori di 60, 70 cavalli;

quali siano le intenzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, se disponibile ad un «condono» che sarebbe veramente infausto; secondo l'interrogante l'esame per il conseguimento della patente nautica dovrebbe essere esteso a tutti e reso giustamente severo partendo da una considerazione: un ragazzino, dotato di un barchino e di un motore da 20 cavalli reali, può correre sul mare battendo in velocità persino... i delfini;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ritenga il mare la scuola migliore per l'uomo e se, perchè ciò avvenga, non ritenga anche che l'uomo debba incontrare il mare con la cenere dell'umiltà sul capo; a differenza di tutti gli altri «uomini del mare», i motonauti sono i soli i quali, pur senza alcuna nozione, se non meccanica, e quest'ultima anche modesta, possano salire sullo scafo, mollare l'ormeggio e via, «smanettando», alla turbolenta conquista di traguardi solitamente raggiungibili con fatica, con sofferenza, con sacrifici; gli «uomini del mare» usano invece andar per mare così come andavano per mare i loro nonni, i loro bisnonni e su su nei secoli;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ritenga che la scuola per il conseguimento della patente ed il relativo esame sia un diritto-dovere per tutti, perchè anche i motonauti possano diventare anch'essi uomini del mare dopo aver seguito un corso dal quale attingere alle tradizioni del passato.

«*Amo pelagus quod patria liberorum est*», scrisse qualcuno: la libertà, però, che non rispetta la vita, è libertà omicida.

(4-05000)

MOLTISANTI, XIUMÉ. - *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che nel pieno rispetto delle presenti disposizioni di legge ed al fine di qualificare al meglio ed al massimo la produzione zootecnica,

con particolare riferimento alla produzione lattiero-casearia, gli allevatori iblei hanno condotto, assiduamente e seriamente, un'azione di risanamento che pone la provincia di Siracusa ad un livello di assoluta avanguardia su scala regionale;

che, grazie anche all'intervento della pubblica amministrazione e soprattutto della regione siciliana e all'assiduo lavoro svolto dai servizi veterinari della USL competenti per territorio, sono stati già raggiunti dei livelli veramente incoraggianti che lasciano ben sperare per il futuro, nell'interesse dei produttori e dei consumatori che già da tempo possono considerarsi sufficientemente garantiti, tant'è che il territorio ibleo aspira legittimamente ad essere riconosciuto e classificato «ufficialmente indenne»;

che, per il prosieguo dell'attività di risanamento e per la effettuazione dei periodici accertamenti, gli organismi sanitari all'uopo preposti non possono che essere adeguatamente attrezzati per svolgere il loro non facile compito di controllo e di vigilanza;

che per alcuni tipi di analisi sierologiche gli allevatori sono ancora costretti a rivolgersi presso la sede ed i laboratori dell'Istituto zooprofilattico di Palermo con tutte le difficoltà, i disagi e le perplessità che ne conseguono;

che grande è l'importanza che il comparto zootecnico riveste per l'economia iblea e siciliana;

che la provincia di Ragusa (sia per la quantità e la qualità di bestiame allevato, sia per l'ottimo livello sanitario raggiunto dai numerosi allevamenti presenti, in particolare nell'altopiano ragusano e modicano, sia per i ragguardevoli risultati conseguiti dalle produzioni zootecniche) resta al centro di tutti gli interessi e dell'attenzione dell'intero comprensorio e delle province limitrofe;

che per la salvaguardia ed il miglioramento dell'attuale condizione sanitaria nella provincia necessitano tutte le attrezzature per la tempestiva effettuazione dei controlli sanitari e di tutte le analisi sierologiche.

gli interroganti chiedono di conoscere se si ritenga necessario disporre il potenziamento della sezione zooprofilattica di Ragusa attraverso la dotazione della struttura del personale specializzato e di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle analisi, comprese quelle in materia di leucosi, di brucellosi e di pecuropolmonite che vengono eseguite presso la sede dell'Istituto zooprofilattico di Palermo con tutte le intuibili difficoltà.

(4-05001)

MOLTISANTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che con delibera del consiglio comunale n. 86 del 21 giugno 1994 è stato istituito presso il comune di Ispica (Ragusa) l'archivio storico comunale;

che l'archivio Statella è in atto giacente presso l'Archivio di Stato di Ragusa;

che l'eccellentissima casa dei signori baroni e marchesi Statella di Spaccaforo (attuale comune di Ispica), discendenti e consanguinei della stirpe capetingia e dei re di Francia, una delle più grandi dinastie

cattoliche europee per ben quattro secoli, dal XVI (Ab 1537) al XIX secolo (1812-13), ha esercitato un costante dominio feudale nel castello e vassallaggio di Ispica;

che la stessa potente famiglia era dotata anche del real privilegio del mero e misto imperio, cioè della giurisdizione civile e criminale, come un esercizio di sovranità delegata;

che durante questi quattro secoli, tra le tante e meritorie opere, si deve ascrivere a questa illustre famiglia la rifondazione e la riedificazione, a sue spese, del centro urbano abitato di Ispica o, come allora veniva denominato, «Terra di Spaccaforno», per ben due volte: la prima dopo il terremoto del 10 aprile 1542 e poi l'altra, dopo il terremoto, ben più grave, dell'11 gennaio 1693;

che l'archivio di casa Statella, in origine conservato per più secoli in Ispica, sia nel castello della «Forza», attuale parco archeologico di estremo interesse storico-turistico, che nel palazzo del Principe nel nuovo centro urbano, edificato dopo il 1693, fu trasferito a Roma dopo il matrimonio di Genoveffa Borghese Statella;

che, dopo la morte avvenuta in Roma in data 29 gennaio 1978 di Don Stefano Borghese Statella, principe di Nettuno, quindicesimo marchese di Spaccaforno-Ispica, i suoi eredi e successori nel 1994 lo cedettero all'Archivio di Stato di Palermo che lo ha destinato all'Archivio di Stato di Ragusa;

che in Ispica esistono diversi istituti di scuola secondaria superiore (liceo classico, liceo linguistico, istituto odontotecnico, istituto professionale per l'industria e l'artigianato, istituto professionale commerciale);

che quivi risiedono numerosi scrittori e ricercatori di storia locale;

che, con delibera consiliare n. 14 del 7 marzo 1995, è stato istituito un museo etno-antropologico;

che pertanto si potrebbero utilizzare proficuamente e valorizzare in maniera ottimale tutti i documenti dell'archivio storico degli Statella,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga utile e doveroso, per le motivazioni innanzi addotte, trasferire l'archivio di Stato Statella, in atto a Ragusa, nell'archivio storico di Ispica quale sottosezione dell'Archivio di Stato di Ragusa, tenuto altresì conto che l'amministrazione di Ispica ha già deliberato l'impegno alla conservazione dei suddetti documenti in locali idonei e a regolamentarne la fruizione.

(4-05002)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che in data 11 novembre 1993 il senatore Luigi Roscia del Gruppo Lega Nord di Vobarno esponeva alla procura della Repubblica presso la pretura di Brescia una serie di illeciti relativi ad alcune pratiche edilizie:

costruzione artigianale-concessione edilizia n. 18/89 del 26 giugno 1989 e n. 83/89 del 5 luglio 1989 ditta Fondital;

costruzione fabbricato a destinazione produttiva e direzionale

- concessione edilizia n. 28/91 del 1° ottobre 1991 ditta Almici F.lli srl e successive varianti;

nuova costruzione residenziale - concessione edilizia n. 151/92 del 7 gennaio 1993 di Almici Arturo;

che alla data odierna non si hanno più notizie in merito ai fatti suindicati,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio sui fatti sopra ricordati che, ad avviso dello scrivente, possono essere assimilati a ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, interesse privato in atti d'ufficio ed omissione di controlli;

se in base al suindicato esposto siano state attivate indagini di polizia giudiziaria e se la polizia municipale, congiuntamente all'ufficio tecnico comunale, abbia controllato le suindicate situazioni;

se sia stato fatto il condono edilizio;

se siano in corso procedimenti giudiziari.

(4-05003)

PERIN. -- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, dottor G. Ammassari, ha inviato per conoscenza a tutti gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché al Presidente del Consiglio, una circolare relativa alla commercializzazione del pane precotto e surgelato;

che la circolare in parola fa riferimento alla procedura d'infrazione CEE A/92/4212, dichiarata in data 29 marzo 1995, concernente gli ostacoli alla commercializzazione di pane precotto e surgelato;

che il dottor Ammassari fornisce un'interpretazione non autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge comunitaria 1993, n. 146/94, asserendo testualmente quanto segue:

«Si chiarisce che per previo confezionamento deve intendersi l'uso di sacchetti preparati con materiale che consentono al pane di respirare.

I predetti sacchetti dovranno riportare la seguente dicitura: ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e provenienza del pane precotto e surgelato, data di scadenza.

Il prodotto può essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita»;

che l'interpretazione succitata è sicuramente *contra legem*, dal momento che l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, comma 2, lettera b), recita testualmente:

«Si intende per prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata»;

che al dottor G. Ammassari sfugge che sia la legge n. 146 del 1994 (articolo 44), sia il decreto legislativo n. 109 del 1992 evidenziano la differenza che esiste tra prodotto alimentare «preconfezionato» e prodotto alimentare «preincartato»;

che tale distinzione è di fondamentale rilievo non solo dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, poichè essa incide marcatamente sulla tutela del consumatore, con gravi rischi di facili frodi ai danni del medesimo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per revocare la circolare in parola, impedendo che funzionari della sua amministrazione si arroghino il diritto di stravolgere con interpretazioni errate un testo legislativo approvato dal Parlamento.

(4-05004)

PERIN, WILDE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che taluni benefici derivanti da leggi che consentono alle aziende di attivare procedure che favoriscono il processo di industrializzazione e sviluppo di aree industriali del Sud vengono vanificati da una serie di difficoltà create non solo dalle amministrazioni locali, ma anche dal Ministero preposto;

che sembra che tali carenze siano state denunciate più volte alle direzioni preposte del Ministero competente, da parte di aziende che sono fortemente motivate, sebbene scoraggiate, a dare il proprio contributo al programma di investimento e sviluppo del Sud-Italia, come la società La Tegolaia Irpinia di Contursi-Salerno (gruppo industriale Tegolaia di Treviso) e la Larek di Salerno;

che la società Tegolaia Irpinia che nel 1994 ha fatturato ben 2,3 miliardi di lire ha segnalato al Ministro dell'industria, con lettera raccomandata datata 23 marzo 1995, la situazione di disagio che ben 40 aziende insediate nell'area industriale di Contursi-Salerno vivono a causa di procedure legate alla legge n. 219 del 1981;

che la legge sopra menzionata, sebbene avesse permesso la creazione di unità produttive nell'area di Contursi, con contributi consistenti, ha creato degli scompensi alle aziende alle quali sono stati assegnati i lotti dell'area predetta, a seguito delle seguenti disfunzioni:

pagamento ingiusto di oneri per la gestione dell'area richiesto dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno;

costi relativi alla palificazione di taluni lotti, ritenuti non idonei a sostenere attività produttive; costi a completo carico delle aziende se si pensa che in quell'area industriale, cosiddetta del «cratere», vengono impiegate decine di milioni annui per la manutenzione di piazzali e strade che tendono a sprofondare, nonchè spese determinate da carenze infrastrutturali;

l'iter decennale che ha visto l'avvicinarsi dei controlli eseguiti dall'Italtecna, dall'Agenzia per il Mezzogiorno e infine del Ministro dell'industria nell'emanazione del decreto ministeriale concernente l'approvazione del collaudo finale di taluni lotti;

costi di gestione di aree inutilizzate a carico delle aziende;

il mancato rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del Ministero dell'industria che avrebbe dovuto effettuare il pagamento, peraltro mai avvenuto, delle quote di gestione dell'area industriale, al fine di presentare le relative ricevute, in base a quanto previsto dal decreto-legislativo n. 506 del 1993;

che la società Larek, socia promotrice delle ceramiche Monosud spa al 25 per cento del pacchetto azionario, aveva ripetutamente formulato al direttore generale delle produzioni industriali del Ministero dell'industria, e ciò sia in forma interlocutoria, sia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno datata 1º agosto 1994, svariate ipotesi di riattivazione del predetto complesso industriale, costretto a dichiarare il fallimento e a licenziare 90 dipendenti, senza ottenere alcuna risposta;

che il suddetto direttore, professor Ammassari, non ha tenuto in considerazione la proposta di risanamento aziendale della Monosud spa da parte della Larek che avanzava l'ipotesi di acquisire il pacchetto azionario della Monosud attraverso la costituzione di una *joint-venture* con una società americana acquisendo poteri gestionali, finanziari e commerciali;

che risulterebbe che il professor Ammassari non si sarebbe sufficientemente adoperato per il rilascio, da parte del Ministero preposto, degli atti necessari ad evitare il fallimento della società sopra menzionata,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno effettuare delle verifiche circa l'operato di taluni funzionari della sua amministrazione che evidentemente creano situazioni che penalizzano sia il prestigio del Dicastero, sia gli investimenti nel Mezzogiorno, scoraggiando qualunque iniziativa sia da parte degli imprenditori del Nord che operano al Sud, sia da parte degli imprenditori del Sud, in un'area del nostro paese che non riesce ad effettuare il decollo economico.

(4-05005)

FLORINO. - *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Consorzio autonomo del porto di Napoli (ente di diritto pubblico) ha, attraverso autorizzazione amministrativa, concesso all'associazione Nesis di Nisida l'utilizzo dell'arenile di proprietà demaniale prospiciente la via Coroglio, altezza civico 40, per il periodo 4 maggio 1995-4 settembre 1995, a titolo gratuito;

che l'autorizzazione sembra essere stata concessa per l'installazione di un palco pedana e *stand* modulari per una pseudo-manifestazione da tenersi nel suddetto periodo denominata «Estate a Napoli»; lo stesso atto autorizzato dal Consorzio autonomo del porto sembra contenesse la clausola assoluta di divieto di qualsiasi allacciamento idrico od elettrico;

che i responsabili della Nesis, in difformità con quanto previsto dall'autorizzazione, hanno modificato di fatto lo stato dei luoghi procedendo allo sbancamento dell'arenile con l'installazione di oltre 20 cabine utilizzando materiale e opere non espressamente autorizzate;

che a seguito di esposti e denunce di privati cittadini il 24 maggio 1995, alle ore 10, il Consorzio autonomo del porto e il comune di

Napoli, allo scopo di accertare la consistenza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, disponevano sopralluogo e a seguito dello stesso si constatava che le opere eseguite erano effettivamente e palesemente difformi da quelle tassativamente previste dall'autorizzazione concessa all'associazione Nesis; pertanto si disponeva per l'applicazione dei sigilli al cantiere;

che a seguito dell'accaduto la Nesis proponeva ricorso al pretore competente che, in via di urgenza, appena il giorno dopo disponeva il dissequestro del cantiere motivando che le opere realizzate erano di carattere precario e provvisorio;

che custode giudiziario del cantiere era stato indicato il signor Umberto Frenna (che detiene pesanti precedenti penali con relative condanne per gravi fatti di terrorismo quali l'assalto al Circolo della stampa); il presidente dell'associazione risulta essere tale *Ciro De Rosa*;

che successivamente all'ordinanza di dissequestro, nella notte tra il 3 e 4 giugno 1995, c'è stato un veloce sbancamento di circa 80 metri di arenile da parte della Nesis e cioè dal cancello attiguo alla strada comunale di via Coroglio (altezza civico 40) con l'impianto di due grandi tubature sotterranee collegate direttamente alla fogna pluviale comunale; ciò con l'evidente scopo di procedere all'installazione di probabili servizi igienici con la deleteria conseguenza della caduta in mare degli scarichi con grave pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente;

che il 13 luglio 1995 sull'arenile in questione si terrà un concerto di *George Benson* con prezzi che vanno da lire 110.000, per le prime file numerate, a lire 66.000, per le seconde, a lire 58.000 per le terze e, *dulcis in fundo*, per chi rimane in piedi lire 38.500,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui il Consorzio autonomo del porto, una volta accertata la difformità nell'esecuzione dei lavori (palco pedana, *stand* modulari), non abbia adottato un atto amministrativo di revoca dell'autorizzazione;

se non si ritenga necessario accertare eventuali responsabilità penali derivanti dalla installazione abusiva di condotte e allacciamenti vari;

quale sia l'opinione del Governo in merito all'attività dell'autorità giudiziaria che, nel dissequestrare il cantiere con la definizione generica di opera di carattere precario e provvisorio, sembra non aver preso nella dovuta considerazione il fatto che la zona in questione è sottoposta a vincoli paesaggistici a protezione delle bellezze naturali ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga opportuno:

appurare il ruolo che occupa il signor Umberto Frenna, ex terrorista (già coinvolto nell'assalto al Circolo della stampa di Napoli), nell'associazione Nesis e quello del presidente della stessa, signor *Ciro De Rosa*, infermiere dell'ospedale San Paolo di Napoli;

disporre opportune indagini con la polizia giudiziaria e la DIA per individuare ed accertare eventuali infiltrazioni della camorra, considerata l'entità delle spese sostenute per sbancamenti, allestimenti, installazione e organizzazione di spettacoli con *vedette* internazionali.

(4-05006)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la schedatura dei militari, anno 1991-92, presso le sedi dell'Associazione 2000, è stata creata dal colonnello dei carabinieri Antonio Pappalardo per raccogliere tutti gli appartenenti alle Forze armate ed alle forze dell'ordine;

che nel 1991 il colonnello Pappalardo, unitamente ad altri, fondava a Frascati tale associazione la cui finalità era di «costruire» una forza d'impatto politico nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato considerando l'alto numero dei militari e delle forze di polizia esistenti in Italia;

che il colonnello Pappalardo, utilizzando suoi fedelissimi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri del comando generale dell'Arma, del Cocer e del Gruppo Roma 3, seguendo le indicazioni e forse gli ordini di «qualcuno» come l'avvocato Fabrizio Fabrizi di Chieti – poi ucciso con un colpo di pistola in testa a Pescara – doveva entrare nella compagine governativa unitamente ad altri 50 militari e poliziotti in rappresentanza di tutte le armi per il tramite del PSI, a nome del quale, e di Bettino Craxi in particolare, il Fabrizi aveva garantito seggi parlamentari;

che il colonnello Pappalardo, informato documentalmente alla fine del 1991 dal suo aiutante capitano Tropeano che vi sarebbe stato il tracollo della «prima Repubblica» e la distruzione del Partito socialista, interpellava i segretari degli altri partiti ed optava di entrare in politica con il PSDI di Antonio Cariglia, anche per le pressanti richieste del maresciallo Cariglia, cugino del segretario del PSDI e comandante del nucleo operativo di La Spezia;

che il segretario del PSDI garantiva al colonnello Pappalardo ed ai suoi 50 uomini una partecipazione finanziaria «in nero» di almeno 30 milioni di lire; per violente liti di «posizioni e potere» i 50 divennero 30 ed ebbero un anticipo di «soli» 7 milioni che – sembra – provenissero dai famosi assegni ricevuti da Giulio Andreotti; ci si chiede chissà come mai Andreotti finanziava Pappalardo ed i «suoi militari»;

che l'organizzazione del colonnello Pappalardo si serviva di vari uffici a Roma che a dire dei suoi collaboratori erano «coperture» del Sismi, ove lo stesso è ascoltato collaboratore e dove la stessa moglie collaborava intensamente a creare una campagna elettorale «unificata», e per questo si è avvalso dell'opera di un esperto di *marketing* politico di scuola statunitense, ma non fidandosi di nessuno – da buon carabiniere e siciliano di Palermo – organizzava anche la schedatura di tutti i militari, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, con la loro posizione e l'indirizzo anche privato;

che ufficialmente tale schedatura serviva a raggiungere centinaia di migliaia di potenziali elettori per il «gruppo di Pappalardo»; tale schedatura veniva, però, denunciata come possibile strumento di «sovvertimento delle istituzioni democratiche» e notificata con atto pubblico al capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Canino, al capo di Stato maggiore generale Corcione, oggi Ministro della difesa, ed al Capo supremo delle Forze armate italiane Oscar Luigi Scalfaro, anche per il tramite del segretario generale del Quirinale Gaetano Gifuni;

che ad oggi nessuno ha mai verificato le ragioni della «schedatura» e chi abbia i nastri magnetici che erano in possesso della segreteria

del colonnello Pappalardo, la signora Wanda Lucidi, nella sua casa di Saxa Rubra;

che nel giugno 1980 il colonnello Pappalardo, allora capitano, era di servizio in Sila, e sembra che si sia interessato del Mig mitragliato e del pilota libico ucciso;

che l'Office of special investigation (OSI) dei Servizi militari USA era particolarmente interessato alle vicende di Ustica e del Mig;

che il colonnello Pappalardo possiede «atti» dimostranti la sua «collaborazione» con tale Servizio estero; ci si chiede quindi per conto di chi lavorasse;

che nel giugno del 1992 il Ministro dell'interno Enzo Scotti denunciò il pericolo di un colpo di stato e le stesse dichiarazioni rese anche Giovanni Galloni, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura: tutti avevano avuto notizie e documenti della schedatura dalla stessa fonte,

l'interrogante chiede di sapere se risulti:

che gli organi citati siano venuti a conoscenza di quanto sopra;

se siano stati fatti accertamenti in merito;

se quanto sopra riportato possa riferirsi a fatti collegabili ad un eventuale colpo di stato;

se veramente la moglie del Pappalardo sia tuttora dipendente del Sismi.

(4-05007)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00760, del senatore Cherchi, sull'incendio verificatosi il 20 giugno 1995 in Iglesias (Cagliari);

3-00761, del senatore Bosco, sulle notizie concernenti i presunti incontri tra l'onorevole Berlusconi e il Ministro di grazia e giustizia;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00754, del senatore Costa, sulle agevolazioni fiscali per le iniziative produttive nel Mezzogiorno;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00762, dei senatori Caddeo ed altri, sui motivi dell'esclusione della Sardegna dal contratto di programma per gli anni 1994-2000;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00756, del senatore Alò, sul completamento della centrale termoelettrica di Cerano (Brindisi);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00755, del senatore Costa, sulla limitatezza dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione in medicina;

3-00759, dei senatori Mulas ed altri, sulle trasfusioni di sangue ed emoderivati.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L'interrogazione 4-04673, del senatore Crescenzo, già indirizzata al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, è invece rivolta al Ministro della pubblica istruzione.

Mozioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente mozione:

1-00109, dei senatori Ronchi ed altri.

